

mandare a domani la discussione. Alle cinque e mezzo dovrei di necessità trovarmi in un sito dove sarebbe poco conveniente che non mi recassi.

Voci. Sì! sì! Domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel trattato di commercio, e per la convenzione sul contrabbando coll'Austria.

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e della convenzione per la repressione del contrabbando coll'Austria — Continuazione del discorso del ministro delle finanze — Questioni pregiudiziali promosse dai deputati Valerio Lorenzo e Botta — Incidenti sull'ordine della discussione — Schiarimenti e dichiarazioni del ministro delle finanze — Discorsi dei deputati Turcotti e Depretis.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIBENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(*Si procede all'appello nominale, e da questo risultano assenti i seguenti deputati*):

Arconati — Asproni — Barbier — Berghini — Berti — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Blonay — Bolmida — Bocca — Brunier — Buffa — Buraggi — Cagnone — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Castelli — Cavalli — Chapperon — Chenal — Chiarle — Correnti — Cosato — D'Aviernoz — Decastro — Deforesta — Destefanis — Di Revel — Di San Martino — Farina Maurizio — Farini — Ferracciu — Fois — Galli — Galvagno — Gandolfi — Garibaldi — Gerbino — Gianoglio — Jacquemoud — Justin — La Marmora — Leotardi — Lione — Malan — Marongiu — Mellana — Michellini — Niedda — Notta — Oliveri — Paleocapa — Palluel — Parent — Pescatore — Peyrone — Pissard — Radice — Ravina — Ricci Giuseppe — Ricotti — Roberti — Rulfi — Rusca — Sauli Damiano — Serpi — Spano — Taveri — Viora — Zunini.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SARACCO presta il giuramento.

Il deputato Blanc scrive da Lione, chiedendo un congedo di sei settimane. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato il chiesto congedo.

VALERIO LORENZO e **BERTOLINI**. Non avendo prestato il giuramento, non è ancora deputato...

PRESIDENTE. Siccome la sua elezione fu già dalla Ca-

mera convalidata, egli è già deputato; soltanto non potrebbe ancora votare.

Se non vi sono opposizioni, s'intende accordato il chiesto congedo.

(È accordato.)

Se il signor ministro Cavour vuol continuare il suo discorso, ha la parola.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DELLA CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO COLL'AUSTRIA.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Signori, al chiudersi della tornata di ieri, io diceva che era giunto alla parte la più malagevole del mio assunto, a quello cioè di dimostrare come la convenzione testè conchiusa coll'Austria per assicurare la soppressione del contrabbando, non presentasse tutti quegli inconvenienti che erano stati denunciati dagli onorevoli preopinanti, non presentasse tante e così gravi conseguenze da giustificare il rigetto non solo della convenzione, ma anche del trattato di commercio da essa convenzione inscindibile.

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non dissimulo la gravezza del mio assunto, poichè questa convenzione non si presenta sott'aspetto troppo favorevole, come quella che restringe la libertà commerciale, come quella che pone ostacoli alle relazioni internazionali. Tuttavia, o signori, io ho ragione di credere che un imparziale esame della convenzione e dei principii sui quali riposa, faranno scorgere esagerate le accuse e gl'inconvenienti che si sono denunciati.

La convenzione vi fu segnalata come contraria al diritto delle genti, come contraria ai vigenti trattati, come in diretta

opposizione coi principii e del trattato di riforma e dell'atto finale del 1815; e finalmente al trattato speciale con alcuni cantoni della Svizzera; si è quindi denunciata questa convenzione come violazione d'un patto giurato, e da doversi in conseguenza respingere come atto immorale.

Io vi dimostrerò, o signori, come questa prima accusa sia assolutamente priva di fondamento. Il trattato di Worms assicurava la libertà del commercio sul lago Maggiore, e sul Ticino, ma l'interpretazione che si è data in tutti i tempi al trattato di Worms non è stata tale da evitare le precauzioni che gli Stati possessori delle rive del lago e del Ticino avessero inteso prendere onde impedire il commercio illegittimo: d'altronde il trattato di Worms sancito tra l'Austria e la Sardegna poteva essere modificato d'accordo fra queste due potenze.

Più largo poi è l'atto finale del Congresso di Vienna, il quale dichiara in principio la libertà della navigazione dei fiumi.

Io non sosterrò che per non essere in quest'atto finale fatto menzione dei laghi, non si possa la medesima massima al lago Maggiore applicare, e credo, com'è opinione di persone molto perite in fatto di diritto internazionale, che la massima proclamata dal Congresso di Vienna per ciò che riflette i fiumi di dominio misto, rifletta anche i laghi posti in egual condizione. Tutto sta, o signori, nell'interpretazione del trattato di Vienna.

Il trattato di Vienna dichiarò in principio la libera navigazione dei fiumi, cioè dichiarò che nessuna potenza di una, od anche delle due sponde del fiume, possa vietare la libera circolazione dei navigli delle potenze che posseggono altre parti di quelle medesime sponde; ma io ritengo che non si possa invocare veruna disposizione dell'atto del Congresso di Vienna, la quale impedisca alle potenze proprietarie delle sponde di prendere quelle precauzioni che crederanno necessarie onde impedire il contrabbando.

Un articolo stato citato ieri dall'onorevole deputato Cardona, in verità fa menzione delle precauzioni da prendersi sulle sponde degli Stati vicini ai fiumi; ma questo articolo è, a mio credere, spiegativo, e non limitativo.

Ed invero, nel fatto, le potenze che hanno firmato il trattato di Vienna hanno tutte, o quasi tutte, adottato il sistema della sorveglianza sulle acque comuni; e ciò è così vero, che le varie nazioni che hanno interesse alla navigazione del Reno, dopo avere lungamente contrastato per arrivare ad una determinazione delle condizioni relative a questa navigazione, addivennero ad una formale convenzione che fu firmata, se non erro, a Magonza nel 31 marzo 1831.

In quest'atto, il quale da oltre venti anni regola la navigazione del Reno, cioè del fiume più importante d'Europa, viene stabilito che i Governi proprietari delle sponde del fiume avranno il diritto non solo di visitare le barche, ma anche di apporre i piombi sulle medesime qualora attraversino le acque dei loro fiumi.

Diffatti nell'articolo 39 si legge:

« Pour profiter de la liberté de transit accordée par le 1^{er} alinéa de l'article 37 ci-dessus, les patrons ou conducteurs d'embarcations destinées à parcourir, sans prendre un nouveau chargement ni en délivrer une partie, des distances où la souveraineté sur le fleuve appartient, avec ses deux rives, à un seul et même Gouvernement, ne seront, au moment où ils entreront dans une telle partie du fleuve, tenus à d'autres formalités, par rapport aux douanes, qu'à faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles ou aux endroits servant de dépôt de marchandises, ou à recevoir à bord des gardiens

toutes les fois que l'autorité locale jugera convenable d'en mettre, afin, d'empêcher la fraude, ou enfin à se soumettre à ces deux formalités ensemble. »

Ben vede la Camera che simile disposizione è molto più severa di quelle che racchiude la convenzione testè sancita coll'Austria. L'obbligo dell'apposizione di piombi alla barche fa sì che si debbano ricevere a bordo dei guardiani, cioè dei carabinieri, ed arreca un incaglio molto maggiore di quello che viene dalla suddetta convenzione imposto.

Io credo dunque di poter sostenere che tale convenzione non costituisce una violazione del trattato di Vienna. Diffatti, o signori, se la convenzione del 1834 fosse stata in diretta opposizione col trattato, se questo avesse violati i diritti dei terzi, cioè il diritto della sola potenza che ha oltre all'Austria ed alla Sardegna un interesse alla navigazione del lago Maggiore, qual è la Svizzera, certamente che questa potenza avrebbe fatto alte e solenni proteste contro questa convenzione, e si sarebbe alacramente adoperata per impedirne il rinnovamento.

Eppure, o signori, voi sapete che per parte della Svizzera si sono potute fare osservazioni, ma non si fecero proteste, e quando in una circostanza recente si aprirono dellè trattative fra il nostro Stato e la Svizzera, quantunque la convenzione fosse ancora in vigore, quantunque fosse a tutti noto che stavano pendenti delle trattative, alle quali era connessa la convenzione contro il contrabbando, tuttavia il plenipotenziario svizzero non fece oggetto di reclamo, di formale stipulazione la cessazione di queste disposizioni.

Ora il Governo svizzero è troppo tenero degli interessi del proprio Stato, e troppo geloso custode de'suoi diritti, per credere che se avesse stimato che la convenzione in discorso fosse stata lesiva di questi diritti, o fosse per arrecare un danno gravissimo ai proprii interessi, non avrebbe in questa circostanza solennemente protestato, od almeno fatto ogni suo sforzo a che nel trattato di commercio che si stava per stipulare con quel paese non si fosse introdotta una disposizione che tendesse ad impedire il rinnovamento della convenzione.

Parmi adunque, ripeto, di avere abbastanza dimostrato che la convenzione doganale non è contraria nè al trattato di Worms, nè a quello di Vienna.

Ma si dice: questa convenzione è in diretta opposizione al trattato sancito nell'anno 1847 coi cantoni di San Gallo, dei Grigioni e del Ticino.

Io nego che la convenzione sia in diretta opposizione con l'accennato trattato, e se non temessi di abusare del tempo della Camera, esaminando questo trattato, e confrontandolo colla convenzione, facilmente lo dimostrerei. Ma non credo necessario di procedere a questo esame per un motivo semplicissimo, ed è che l'accennato trattato ha cessato di avere valore di sorta.

Diffatti, o signori, il trattato era fatto per facilitare la esecuzione di una strada che era stata conceduta ad una compagnia; esso non doveva andare in vigore, almeno per la sua parte la più essenziale, se non dopo che quella compagnia avrebbe non solo definitivamente assunta l'impresa della costruzione della strada fra i due laghi, ma avrebbe iniziati i suoi lavori portandoli ad un certo punto d'esecuzione. Ora, o signori, voi sapete che quella compagnia si è sciolta, che non esiste più, e che quindi ha cessato di avere valore la ragione per la quale il trattato si è fatto.

Dirò di più, che hanno cessato di esistere politicamente i Governi coi quali si è fatto il trattato.

La Camera sa che, in virtù del rinnovamento del patto sociale della Svizzera, i singoli cantoni non hanno più il diritto di trattare colle potenze estere; i diritti dei singoli cantoni sono stati assorbiti dalla Confederazione; quindi i tre cantoni coi quali abbiamo trattato, cioè dei Grigioni, del Ticino e di San Gallo, hanno cessato di avere un'esistenza autonoma, e se noi volessimo esigere dalla Svizzera l'esecuzione di questo trattato, io credo che ella ci opporrebbe come *fin de non recevoir* la non esistenza del corpo politico col quale noi avevamo trattato.

LANZA. Ad un fatto compiuto come si poteva porre rimedio?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando scusa: siccome le clausole del trattato non sono state eseguite prima che i tre cantoni fossero spogliati del diritto di trattare che essi avevano, evidentemente ora i tre cantoni non potrebbero più dare nuova vita al medesimo, dacchè hanno abdicato formalmente questo diritto a beneficio della Confederazione svizzera. E ciò è talmente vero che nell'ultimo trattato colla Svizzera, quantunque si sia fatto cenno delle strade ferrate, e vi sia un apposito articolo su questo argomento, nulladimeno non si è fatta alcuna allusione ai trattati coi singoli cantoni, poichè, ripeto, la Svizzera, ed in ciò la lodo altamente, non vuole più che le frazioni del suo corpo politico possano fare dei trattati indipendentemente dal corpo complessivo.

Ma, o signori, la convenzione non urta con le disposizioni di questo trattato; e diffatti l'attuale convenzione (mi limiterò ad un argomento) lascia libero il transito fra uno degli Stati contraenti per l'estero, imponendo restrizioni solamente pel transito dei generi di regia privativa. Ora il trattato coi tre cantoni all'articolo 7 aveva specialmente riservati gli articoli di regia privativa, e al terzo paragrafo dell'articolo 8 diceva:

« Ne sont point comprises dans ces dispositions (c'est-à-dire dans les facilités portées par les traités) les armes et munitions de guerre, les sels, les tabacs et autres articles de régie. »

Quindi non si può dire che la convenzione sia in contraddizione con il trattato fatto coi tre cantoni.

Parmi pertanto, o signori, di avervi dimostrato come non ci si possa apporre da nessuno, nè dalla Svizzera, nè dai singoli cantoni, di avere mancato alla fede data col rinnovare la presente convenzione.

Ciò dimostrato, io scendo ai particolari della convenzione medesima.

Il primo appunto che si è fatto alla convenzione dall'onorevole deputato Cadorna si fu di avere, anzichè ristretto il diritto di sorveglianza promiscua, di averlo allargato. L'onorevole deputato Cadorna asserì che, in virtù dell'antica convenzione, i due Governi contraenti, la Sardegna e l'Austria, non avevano il diritto di esercitare una sorveglianza armata sul lago Maggiore, se non che sulle acque proprie; che era stato per un abuso sanzionato dalla pratica, abuso contrario alla lettera del trattato, che questa sorveglianza si era estesa a tutte le parti del lago. Per dimostrare l'erroneità di questo argomento mi basterà leggere l'articolo 15 dell'antica convenzione, ed è questo:

« Sarà in facoltà dei due Governi di stabilire tanto sul lago Maggiore, quanto sui fiumi Ticino e Po, delle imbarcazioni di guardie, onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cautele, e la repressione e punizione delle frodi e contravvenzioni. »

Voi vedete che in questo primo paragrafo la facoltà di stabilire imbarcazioni tanto sul lago Maggiore, quanto sul Ticino e sul Po, data ai due Governi, è assoluta, non ristretta alle acque demaniali; e se questo non fosse abbastanza esplicito, il paragrafo che viene dietro spiega più evidentemente il significato del primo.

Infatti, continua la convenzione: « Concorrendo all'arresto simultaneamente gli agenti di entrambi i Governi, tanto nel caso d'irregolare navigazione, quanto nei depositi nelle isole dei fiumi, il prodotto delle confische e pene pecuniarie sarà diviso per eguale porzione fra le due amministrazioni. »

Poichè qui si parla degli arresti fatti simultaneamente dagli agenti di entrambi i Governi, egli è evidente che gli agenti di entrambi i Governi possono esercitare la sorveglianza anche sulle acque appartenenti all'altro Governo; se in virtù di questa convenzione, ciaschedun Governo non avesse potuto esercitare la sorveglianza che sulle proprie acque, non avrebbe mai potuto legalmente accadere un caso di arresto simultaneo; dunque evidentemente la lettera e lo spirito dell'articolo portano che la sorveglianza poteva in virtù di questo trattato esercitarsi tanto sulle acque della Sardegna per parte dell'Austria, quanto sulle acque austriache per parte della Sardegna; e diffatti, lo ripeto, la pratica fu sempre conforme a questo principio.

Ma dirò di più: se i due Governi non avessero avuto altro in mente che di stabilire la facoltà a ciascheduno di esercitare il diritto di sorveglianza sulle proprie acque, in verità non era necessario di formulare trattati, giacchè ciascheduno dei Governi non ha mai contestato all'altro, anche quando non vi esisteva convenzione, il diritto di stabilire sulle proprie acque delle barche armate per reprimere il contrabbando. E qui io prego la Camera di avvertire a questa parte del mio discorso, che è forse la più importante.

Gli avversari della convenzione accusano il Governo di avere con essa creato il diritto di visita e di avere data la facoltà al Governo austriaco ed al Governo sardo di stabilire barche armate sul lago Maggiore. Ora, o signori, questo non sta in fatto. Il diritto di visita e il diritto di stabilire barche armate esistevano prima. L'antica convenzione del 1834 e l'attuale non fanno altro che allargare questi diritti.

Onde dimostrare pienamente che tale interpretazione era data ai trattati dai due Governi, e massime dal nostro, mi occorre d'indicare alla Camera due documenti, che ho trovati nel Ministero di finanze: il primo è una lettera del ministro di finanze di allora, l'onorevole conte di Revel, all'avvocato generale di Sua Maestà il conte Sclopis, ora senatore; e il secondo è il parere di quest'ultimo.

Nel 1845, quando la convenzione del 1834 aveva cessato di esistere da due o tre anni, venne denunziato al Governo lo stabilimento di barche armate per parte dell'Austria sul lago, le quali non solo esercitavano la polizia daziaria sulle proprie acque, ma passando altresì la linea che divide i due confini, si permettevano di esercitare la polizia sulle nostre acque. Questi abusi diedero luogo a molti reclami diplomatici per parte del nostro Governo; e siccome si rinnovavano, il ministro di finanze, prima di fare una formale protesta, volle munirsi del parere dell'avvocato generale; quindi in una lettera gli narra i fatti accaduti ed espone lo stato delle cose, e dopo d'aver indicate le circostanze ora sopraccennate, dice:

« Ha però dovuto avvedersi il Governo austriaco, che per causa del suo sistema proibitivo in materia doganale quella convenzione era in effetto più utile a lui di quello che non lo fosse al nostro Governo, e dopo la cessazione della mede-

sima, vedendo egli accrescersi sempre più il contrabbando passivo, prese sul finire dello scorso anno il partito di spiegare con considerevole spesa uno straordinario apparato di forze, collocando su quelle acque verso la sua sponda, ed a certe distanze dall'una all'altra, alcune grosse barche per uso di stazione dei preposti e dalle quali dipende rispettivamente un buon numero di piccole barche con preposti armati, che presero a battere quelle acque in ogni senso, oltrepassando non solo la suddetta linea di confine, ma portandosi sin sotto le mura d'Arona, tenendo dietro alle navigazioni commerciali, esigendo l'esibizione di ricapiti doganali, facendo qualche sparso di carabina, ed operando anche qualche approdo alla nostra sponda. »

Quindi narra il ministro d'aver sporti reclami vivissimi all'Austria, e che essendosi per parte del Governo austriaco risposto che questa violazione di territorio era avvenuta per ignoranza o per inavvertenza, soggiunge: « Avute il Ministero queste dichiarazioni che al dicastero degli affari esteri parvero favorevolissime, mi lasciarono qualche dubbio sui veri limiti, entro i quali il Governo austriaco intendesse di restringere la sua vigilanza; imperocchè, se si ammetteva che le barche *stazionarie* non potevano oltrepassare i 200 metri dalla sponda lombarda, non si parlava poi dei limiti entro i quali s'intendesse di trattenerne le barche di servizio: ma dal momento che si ammettevano le denunciate violazioni di territorio per parte dei doganieri armati, e tutto il complesso di quella nota diplomatica era così scervo da pretese e rassicurante, io mi tenni abbastanza pago di quelle dichiarazioni nella persuasione che le stesse barche di servizio con guardie estere armate non oltrepassassero la metà di quel lago, ed il fatto veniva anche in sussidio della stessa persuasione, mentre non mi pervennero ulteriori doglianze. »

Da questo la Camera vede che il Governo d'allora riconosceva all'Austria il diritto di mantenere delle barche armate sulle acque sue proprie, e il diritto di valersi di queste forze per frenare il contrabbando sulle proprie suesponde.

Quanto però alle singolari pretese che in allora aveva l'Austria, di poter oltrepassare il confine sotto il pretesto della libera navigazione del lago, il Ministero osservava molto bene non potersi dare questa interpretazione al principio della libera navigazione, poichè il venire sulle nostre acque con gente armata era un fare atto di sovranità, e non un usare della libera navigazione.

L'avvocato generale di Sua Maestà, nel rispondere all'eccitamento del ministro delle finanze, concorre pienamente nella sua opinione, riconosce implicitamente il diritto di ciascuna nazione a stabilire delle imbarcazioni armate sulle proprie acque, e combatte vittoriosamente le pretese di portarsi sopra le acque estranee, senza formale convenzione, con gente armata.

Questo, o signori, prova evidentemente che lo stabilimento di barche armate sulle sponde del lago non venne fatto in virtù di questa convenzione, che il diritto di polizia sulle acque demaniali non fu da questo creato, e, ripeto, il solo effetto di questa convenzione fu di estendere il diritto di custodia armata ed il diritto di visita.

Mi è avviso di avere con ciò distrutta una delle principali obiezioni fatta alla convenzione, od almeno di avere di molto menomata la principale obiezione che contro di essa si moveva, poichè, o signori, altro è il creare un nuovo diritto, l'introdurre una modificazione gravissima nell'interpretazione del diritto delle genti, altro è l'allargare d'quanto un diritto già solennemente riconosciuto.

L'onorevole deputato Cadorna ha negato che la nuova convenzione contenesse alcuni miglioramenti per ciò che riflette i molini.

L'articolo 7 dell'antica convenzione diceva: « Gli agenti di finanze sono autorizzati a praticare le visite e perlustrazioni nei molini posti al di qua del *thalweg* dei fiumi Po e Ticino. »

Ora quest'articolo è molto male redatto, perchè veramente quel *posti al di qua del thalweg di un fiume* non è una locuzione molto esatta; poichè quello che è di qua riguardo a noi è al di là rispetto all'Austria, e viceversa. Ma il fatto sta che nella pratica, quando una clausola è oscura e può dare luogo a varie interpretazioni, è necessario il ricorrere al fatto per determinarla: ora il fatto è che in tutto il tempo durante il quale è in vigore la convenzione, i molini furono sempre visitati dagli agenti delle due potenze; quindi la nuova convenzione, nel dichiarare formalmente che i molini non potranno essere visitati se non dagli agenti della potenza, alla sponda della quale sono aderenti, ha introdotto un vero miglioramento.

Fu parimente accusata la nuova convenzione di stabilire condizioni più severe riguardo alla navigazione sospetta, contenere maggiori proibizioni, che non vi fossero nella prima convenzione. Si è menato massimamente molto rumore per la parola *bordegiare*, la quale non esisteva nella prima convenzione. In essa i negozianti si servirono delle parole *navigazione sospetta*. Questa era molto più lata, poteva dare luogo ad un'infinità d'interpretazioni: si è perciò creduto più opportuno il definire in modo più speciale che cosa s'intendesse per questa navigazione sospetta. Quindi furono introdotte nell'articolo terzo le parole *prendere terra e bordegiare* che non esistevano nella prima convenzione. Ma ora ci si dice: che cosa intendete per questo *bordegiare*? Questa parola veramente può essere interpretata in varii sensi.

Se ad essa si volesse attribuire il significato che ha nelle cose di marina, sicuramente potrebbe presentare qualche inconveniente, giacchè *bordegiare* in senso marittimo è i manovrare per navigare contro il vento; ma questo non può mai essere il significato che i negozianti hanno voluto dare a questa parola.

Nemmeno si può dire che *bordegiare* significhi costeggiare, cioè navigare lungo la costa, imperocchè se è lecito navigare nel mezzo del lago, deve anche essere permesso di navigare lungo la costa.

Per *bordegiare* si vuole intendere quello stare in vicinanza della costa senza andare nè avanti nè indietro. (*Bisbiglio*)

Ecco qual è la significazione che volle darsi alla parola *bordegiare*; e cioè quando il legno, invece di progredire dritto nel suo cammino secondo che lo stato del lago il permetterebbe, si avvicina e si allontana lungo la riva, aspettando l'occasione di compiere il contrabbando.

È noto come si pratica il contrabbando sul lago Maggiore. Una nave parte per l'estero colle sue bolle in regola, arriva al confine, ottiene lo scarico delle sue bolle; un'infinità di piccoli battelli che tengono dietro alla nave ricevono il carico della medesima, e col favore delle tenebre tornano nelle acque nostre od in quelle della Lombardia, aspettando il momento in cui la sorveglianza dei doganieri venga meno. Questo andare e rimanere delle barche lungo la sponda, il non allontanarsi da essa, il non prendere terra in punto fisso, è quello che s'intende col vocabolo doganale *bordegiare*. All'articolo 8 del nuovo trattato è detto: « Qualunque approdo, scaricamento, o deposito di merci, ancoraggio, *bordegiare* »

mento, trasbordo o stazionamento in luogo illecito o non autorizzato sarà considerato per una violazione della linea doganale, e quindi darà luogo alle pene stabilite per fatto di contrabbando. »

Onde intendere l'articolo 8, conviene riferirsi all'articolo che stabilisce i luoghi dove è lecito il prendere terra ed il fare operazioni doganali. Nella convenzione si stabilisce non potersi fare operazioni doganali se non in certi determinati luoghi.

Ma, o signori, questa prescrizione esisteva molto prima della convenzione, cioè nella nostra legislazione daziaria, ed esiste pur anche pel lago di Ginevra, poichè anche su questo lago è proibito di fare operazioni commerciali, cioè di approdare e di trasbordare, se non nei luoghi dove avvi un ufficio di dogana. E questo è evidente; se voi volete impedire il contrabbando, dovete di necessità proibire alle barche di approdare e di fare operazioni di commercio, tra le quali vi è quella di trasbordare, se non se nei luoghi dove vi sono uffici di dogana, e ripeto che questa prescrizione non è una novità introdotta dal trattato, ma esiste nei nostri manifesti camerati. Diffatti il manifesto camerale del 25 novembre 1822 dice: « Le barche cariche di merci in tutta l'estensione del lago non possono approdare fuorchè nei luoghi ove esistono uffici di dogana, salvo i casi di forza maggiore. » Se non possono approdare, tanto meno possono operare il trasbordo; lo ripeto, questa è una disposizione richiesta assolutamente nell'interesse della repressione del contrabbando.

BOTTA. Domando la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ove fosse lecito di approdare in qualunque punto del lago, allora il contrabbando che si fa già sopra una scala così vasta si farebbe colla più assoluta impunità.

Io credo, o signori, che, salva l'estensione del diritto di visita, l'attuale convenzione non racchiuda verun provvedimento che si possa dire veramente gravatorio pel commercio. Diffatti, il transito è mantenuto assolutamente libero, non è imposta la necessità di dichiarazioni di sorta se non se per i generi di privativa regia, cioè: per polvere, sali e tabacchi.

Ora, egli è evidente che colla Svizzera noi non abbiamo commercio nè di sali nè di tabacchi. Certamente ogniquale volta il Governo svizzero farà un'incetta di sale, o un'incetta di tabacco, che anzi quand'anche vi fossero dei particolari stessi che volessero fare queste incette di sale e tabacco, siccome il transito per terra di questi generi, è proibito, o solo permesso mediante speciale formale autorizzazione, l'attuale articolo non porterà impedimento a questo commercio, perchè i negozianti dei sali e dei tabacchi saranno muniti della voluta autorizzazione che le nostre leggi interne impongono pel commercio dei medesimi. Ma l'onorevole deputato Cadorna ci ha detto che l'attuale convenzione rendeva più difficili, anzi, quasi impossibili le relazioni per acqua tra le varie città e luoghi che esistono lungo le sponde del lago. Io, in verità, non posso capire, come da questa convenzione egli abbia potuto trarre una tale conseguenza. Le barche che navigano da un punto all'altro del lago, se portano alcuna mercanzia, sono sottoposte all'obbligo di munirsi della bolla di circolazione, ma non lo sono in virtù di questa convenzione, bensì a norma delle nostre leggi daziarie; lo sono in virtù del manifesto camerale del 28 giugno 1823, il quale impone alle merci che s'imbarcano sul lago Maggiore, onde essere trasportate dall'uno all'altro punto dello Stato, ove ne è proibita l'entrata e l'estrazione, ovvero sono sottoposte al diritto d'entrata eccedente le lire 8, e di uscita eccedente le lire 5,

ed all'obbligo di essere accompagnate dalla bolla di cauzione da spedirsi da una delle dogane; quindi non è la convenzione che impone l'obbligo della bolletta a cauzione, il quale obbligo, sicuramente inceppa fino ad un certo punto la libera navigazione, ma sono le nostre leggi daziarie, sono le leggi che esistono presso di noi da molti anni, e che non sono poi talmente severe, talmente efficaci da avere avuto la virtù di frenare il contrabbando, il quale esiste sopra una larghissima scala, siccome lo possono bene attestare gli onorevoli deputati rappresentanti i paesi situati lungo le sponde del lago.

L'onorevole deputato Cadorna aggiunge: ma in virtù di questa convenzione le barche che fanno il servizio tra l'una e l'altra sponda del lago non potranno approdare successivamente in due paesi, perchè dovranno essere sottoposte nel primo paese d'approdo a certe formalità di dogana. Ma giova avvertire ancora che sono le leggi interne dei due Stati che ciò stabiliscono. Se indipendentemente dall'attuale convenzione una barca giunge dal confine lombardo, approda in uno dei nostri porti, ad Intra, per esempio, e vuole quivi deporre solo una parte del suo carico, ed andare a terminare lo scarico a Pallanza, è obbligata dalle nostre leggi interne a fare la dichiarazione dell'intero carico ad Intra, ed a munirsi di una bolletta di circolazione.

Questa non è una conseguenza, ripeto, della convenzione, ma bensì delle nostre leggi daziarie. Quindi io non capisco perchè si vogliano apporre a questa disgraziata convenzione tutte le conseguenze del nostro sistema daziario.

L'onorevole deputato Cadorna ha poi amaramente censurato la parte della convenzione relativa alle formalità imposte al transito dall'una all'altra terra dei due paesi contraenti. Se questa parte della convenzione merita la censura della Camera, questa censura debbe ricadere intieramente sopra il Ministero. Esso non ha motivo per iscarsarne la responsabilità, poichè dichiaro formalmente che esso non ha mai fatto difficoltà pel rinnovamento degli articoli relativi alle formalità del transito. Esso crede che le disposizioni in essi contenute non sono nè punto nè poco vessatorie pel commercio onesto e legittimo, e sono solo dirette a porre qualche freno al commercio illegittimo e di contrabbando. Diffatti le disposizioni relative al transito limitandosi a dire che, ogniquale volta un negoziante vuole introdurre in Lombardia o in Piemonte delle merci che, provenienti dall'estero, passano dal Piemonte se per la Lombardia, e dalla Lombardia se per il Piemonte, debba ottenere una bolla di cauzione, fanno sì che il negoziante rimane vincolato rispetto al paese sul cui territorio ha transitato finchè non abbia introdotto legalmente le sue merci nell'altro paese cui tende.

Ora io chieggo: quale inconveniente può avere questa disposizione? Solo quello, per il negoziante che non vuol fare un commercio illegittimo, di vincolarlo rispetto alla dogana 24 o 48 ore di più.

Dunque, lo ripeto, pel negoziante onesto, per quello che veramente ha l'intenzione di eseguire quanto ha dichiarato, cioè di fare transitare la merce sul nostro territorio per poi introdurla in Lombardia, non ha la convenzione altra conseguenza fuori quella di mantenere in vigore per qualche ora, per qualche giorno, se si vuole, l'impegno assunto.

E si noti se questa disposizione non impone nemmeno l'obbligo di sborsare una somma, poichè la Camera sa che le bollette di cauzione si fanno mediante una garanzia personale, per la quale la dogana ammette quasi tutti gli spedizionieri e quasi tutti i negozianti. Quindi è che le disposizioni relative al transito non inceppano menomamente il commercio legittimo.

L'Austria avrebbe desiderato di estendere queste precauzioni non solo al commercio di transito, ma pure al commercio di esportazione; a ciò noi non abbiamo voluto acconsentire, poichè questo sarebbe stato veramente un nuovo aggravio al commercio, come quello per cui sarebbesi sottoposto a formalità che in ora non esistono; in oltre con ciò noi ci saremmo assunti un impegno che non avremmo potuto lealmente mantenere; poichè fortunatamente avendo ridotti quasi a nulla i diritti sull'esportazione, la sorveglianza da noi esercitata sopra di essa si riduce a pochissima cosa.

Se si esaminano quindi, per ciò che riflettono il transito, gli articoli della convenzione, facilmente si potrà acquistare la convinzione che tutte le disposizioni in essa incluse sono dirette contro il negoziante che ha cattive intenzioni, che nulla ledono il negoziante il quale non vuole fare frode alle leggi doganali, e che inoltre le disposizioni le più vessatorie indicate dall'onorevole deputato Cadorna, non sono l'effetto della convenzione, ma sono bensì in vigore in virtù del nostro Codice doganale.

Ad onta di quanto ho avuto l'onore di esporre, io non negherò che questa convenzione può produrre alcuni inconvenienti.

Ma, o signori, io penso che sarebbe cosa ingiusta e irrazionale, se la convenzione si esaminasse indipendentemente da due gravissime considerazioni: la prima riflettente l'obbligo per noi contratto col trattato di Milano, di rinnovare e di migliorare l'antica convenzione del 1834, e la seconda riguardante la inscindibilità della convenzione per la repressione del contrabbando dal trattato di commercio e di navigazione.

Signori, non giova farsi illusione: se l'Austria non avesse avuto la speranza di ottenere questa convenzione, non avrebbe sottoscritto il trattato di commercio, qualunque pur si fossero l'abilità e lo zelo del nostro plenipotenziario: ed io dubito molto se egli sarebbe riuscito ad ottenere dall'Austria una qualche concessione, se non avesse essa sperato d'ottenere l'attuale convenzione sul contrabbando. Quindi se in questa ultima voi riscontrate qualche inconveniente, dovete cercarne il compenso nel trattato di commercio, e non dovete esaminare separatamente l'una dall'altro, ma sibbene avete a portare le vostre disquisizioni sul loro complesso. Solo da questo esame complessivo dovete giudicare se la somma dei vantaggi che il trattato e la convenzione vi assicurano, siano maggiori degli inconvenienti.

Alcuni oratori hanno creduto che l'attuale convenzione non fosse per noi di alcuna utilità, e questo loro modo di vedere appoggiarono su d'una ragione politica.

Essi sostenendo che dopo l'operata riduzione daziaria non avevano più nessun interesse a reprimere il contrabbando, dicevano non esservi per noi motivo alcuno finanziario per fare questa convenzione, e quindi argomentavano che questa doveva avere alcun significato politico. Io credo che la prima parte di questo argomento sia assolutamente erronea.

Confesso che l'Austria ha maggior interesse di noi all'attuazione di questa convenzione, cioè alla repressione del contrabbando, ma non credo sostenibile che si possa per parte nostra cessare ogni repressione di contrabbando senza tema di vedere di molto scapitare le nostre finanze. Certamente noi abbiamo fatte larghe e radicali riforme daziarie, ma abbiamo pure conservati ancora certi dazi, e questi per taluni articoli anche molto elevati. Citerò solo alcune stoffe di cotone, per le quali i dazi sono ancora del 33 o del 40 per cento. Citerò i dazi conservati sulle stoffe di seta, e anche sui panni, i quali possono allettare il contrabbando. Il dazio sulle stoffe

di seta è di 15 lire per chilogramma. Ora un uomo può facilmente portare un peso di 60 o 70 chilogrammi; dunque un uomo che potesse far entrare di contrabbando un pacco di stoffe di seta di siffatto peso, può frodare per 6 o 700 lire in un sol giorno. Così sui panni si è mantenuto un dazio di 3 lire per chilogramma. Un uomo può facilmente portare sulle spalle sessanta chilogrammi, il qual peso corrisponde a sei dei nostri antichi rubbi, e quindi frodare tale merce che dovrebbe pagare d'entrata 180 lire. Vede dunque la Camera che l'incentivo al contrabbando esiste tuttora, e quantunque sia di molto scemato, tuttavia non è ancora totalmente tolto.

Ma giova avvertire, o signori, che l'attuale convenzione non ha solo per iscopo di reprimere il contrabbando delle merci che sono in comune commercio, ma specialmente tende a reprimere il contrabbando delle merci di privativa regia.

Infatti, come già accennava, l'articolo primo, che è il più essenziale del trattato, non sottopone all'obbligo della dichiarazione se non che le merci di privativa regia, i soli tabacchi, e le polveri.

Ora, o signori, se pei sali la diminuzione operata nel 1848 ha di molto diminuito l'incentivo pel contrabbando, rimane però pur sempre relativamente ai tabacchi, e noi essendo anche alla vigilia di poter operare una riduzione sopra quest'articolo, avremo sempre un massimo interesse per reprimere il contrabbando, essendo esso uno dei rami i più proficui delle nostre entrate.

Io quindi nego in modo assoluto che non vi sia per noi nessun interesse diretto all'applicazione delle disposizioni in questa convenzione contenute, e credo che se noi ci rifiutassimo di approvare questa convenzione, e cessasse la sorveglianza attiva sul lago e sul fiume Ticino, il contrabbando sulla nostra sponda a danno delle nostre finanze si aumenterebbe di molto, e quindi avremmo a sopportare un gravissimo scapito. Forse le finanze austriache scapiterebbero più di noi; ma sussisterà sempre che ne diverrebbe un danno grave anche per noi.

Quindi parmi dimostrato come non istia la ragione addotta che a questa convenzione noi siamo stati mossi dall'unico interesse dell'Austria.

Comunque però sia, supporrò anche che noi andiamo falliti nei nostri calcoli, e cercherò se si possa con fondamento dare un significato politico all'attuale convenzione.

Io non vedo in essa una sola disposizione, una sola frase che possa avere una qualche portata politica. Io non iscorgo che in virtù di questa convenzione l'Austria possa esercitare nè sulle acque del lago, nè sulle acque del Ticino, alcun atto che non potesse esercitare quando essa non esistesse; quindi mi credo in debito di respingere l'accusa che contro di essa si è fatta.

L'onorevole deputato Cadorna poi ha parlato dell'emigrazione nel nostro paese raccolta, come se in qualche parte essa fosse a questa convenzione interessata.

Voci a destra. No! no!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ma mi pare che abbia parlato della emigrazione in proposito di questa convenzione, come essa fosse un mezzo di polizia...

TECCHIO. Non è così.

CADORNA. Se mi permette, darò una spiegazione. Io ho citato unicamente la emigrazione nostra come un fatto il quale in altri paesi fu occasione di disordini, e che per l'opposto non lo fu per il Piemonte, al fine di dimostrare che noi politicamente eravamo sicuri in casa nostra, e che con-

seguentemente non avevamo bisogno di dare provvedimenti straordinari per conservare l'ordine pubblico.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ringrazio l'onorevole deputato Cadorna di avermi dato schiarimenti sopra un punto che io non aveva compreso rettamente. Ciò stante, io non proseguirò sul terreno sul quale io pensava che mi avesse condotto la discussione.

Non voglio però lasciare d'avvertire che non comprendo a che possa giovare all'assunto dell'onorevole deputato l'indicato argomento, poichè nell'attuale disposizione, come ho già detto, non si tratta nè di polizia, nè di politica.

La sorveglianza che in virtù di questa convenzione si può esercitare sul lago, riflette unicamente il commercio, e non già le persone, nè le cose politiche.

L'adozione di tale convenzione non vale quindi a fornire mezzi di forza ai due Governi: come non può affievolirli il rigetto della medesima. Potrebbe sì affievolirli col scemare le loro entrate, ma direttamente non lascierebbe agli avversari dei due Governi maggiore facilità di agire contro di loro.

Dunque il significato politico che l'onorevole Cadorna volle dare alla convenzione, non sussiste.

Nullameno io stimo che essa, e l'analogo trattato di commercio, abbiano bensì un significato politico, ma questo significato penso abbia ad essere solo quello di dimostrare all'Europa, sia ai paesi con cui siamo stretti da vincoli di amicizia, come a quelli che conservano a nostro rispetto ingiuste prevenzioni, come noi siamo leali osservatori dei patti giurati, e fedeli esecutori degli assunti impegni. Ora io credo che questo significato abbia a tornare altamente giovevole non solamente al nostro paese, ma altresì a quella causa dell'indipendenza e della libertà, di cui noi, ministri del Re e fedeli interpreti dei sentimenti della Corona, non siamo meno teneri, nè meno caldi fautori dell'onorevole deputato Cadorna. Io stimo, o signori, di avervi dimostrato che il trattato di commercio assicura notevoli vantaggi, che questi vantaggi non costano a noi nessun reale sacrificio; e che anzi li otteniamo con sancire disposizioni che ci sarebbero consigliate dal proprio nostro interesse.

Credo di avervi dimostrato altresì che l'attuale convenzione non introduce nuovi principii nel nostro diritto pubblico internazionale, e che non sarà apportatrice di quegli inconvenienti che si vollero prenunziare; che quando apportasse realmente con sè alcuni inconvenienti, questi sono largamente compensati dai benefici del trattato di commercio, e finalmente che se questa convenzione e questo trattato hanno un qualche significato politico, si è quello certamente di provare, che se la nostra nazione nelle circostanze difficili sa spingere la generosità sino all'audacia, nei tempi normali, nei tempi di pace è altrettanto gelosa osservatrice della fede giurata. (*Bene! Bravo!*)

CADORNA. Domando la parola.

VALERIO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio Lorenzo ha la parola per una questione pregiudiziale.

VALERIO LORENZO. Prendendo ora a parlare, io non intendo rispondere al discorso dell'onorevole signor ministro.

Allorquando verrà il mio turno, avrò agio e spero di poter dimostrare che il punto su cui egli fonda il principale argomento del suo dire, cioè la bontà, anzi l'eccellenza del trattato di commercio, non è così evidente siccome egli mostra di crederlo.

Per ora mi limito a sollevare una questione pregiudiziale,

poichè parmi che nel corso della discussione si sia fatta una mescolanza tale da indurre forse in errore la Camera.

Fu dichiarato come assioma incontestabile e dal signor ministro e dall'onorevole deputato Cadorna, che la convenzione pel contrabbando ed il trattato di commercio sono inscindibili.

Essendosi considerata la cosa sotto questo rispetto, ne avvenne che le discussioni s'incrociarono per modo da doverne senza dubbio nascere una grande confusione. Gli uni parlarono semplicemente del trattato di commercio, alcuni pro, altri contro; altri si preoccuparono quasi esclusivamente della convenzione, e lasciarono intieramente a parte la questione del trattato di commercio. Quindi, come diceva, ne avviene una confusione che potrebbe essere causa di gravi errori nella votazione.

Io comprendo, che coloro i quali hanno votato i trattati pel passato, che coloro i quali sono innamorati del principio di libertà commerciale, senza veder bene a fondo se siffatto principio sia intieramente applicabile al nostro paese, e se in realtà sia stato applicato, il che io sono pronto a contestare, innamorati, ripeto, di questo principio, contenti del vedere un abbassamento nelle tariffe daziarie del paese, comprendo, dico, che essi siano pronti a concedere il loro voto favorevole al trattato di commercio, e che quindi tratti dallo straordinario amore che professano ad un principio di economia politica che non venne ancora in verun paese del mondo applicato in tutta la sua larghezza, siano perciò disposti a dare il loro voto anche alla convenzione relativa al contrabbando. Altri poi vedendo quanto sia pericolosa questa convenzione a motivo dei danni che cagionerebbe, sono disposti a respingere e il trattato, e la convenzione quand'anche reputino il primo vantaggioso.

Ma è veramente quest'unione inscindibile, siccome fu dichiarato dagli onorevoli oratori?

Io esamino il progetto di legge quale ci venne presentato dal Ministero; considero le frasi ufficiali colle quali il signor ministro lo accompagnava, e veggo che i due trattati vengono dallo stesso signor ministro dichiarati, *per così dire*, inseparabili, formanti, *per così dire*, parte integrante l'uno dall'altro. Ora ognuno vede quanto sia ambigua, quanto elastica la frase ufficiale del signor ministro. E che essa non sia intieramente dichiarativa, il dimostra poi ad evidenza il trattato medesimo.

Egli è ben chiaro che i plenipotenziari i quali stringevano quel primo patto di commercio erano abbastanza chiaroveggenti, sia per parte del Governo austriaco, sia per parte del Governo nostro, per antivedere quante diversità di opinioni sarebbero sorte nel Parlamento piemontese, relativamente a queste due convenzioni, che quindi la loro inseparabilità doveva essere la clausola importante di uno dei trattati medesimi, e che qualora questa clausola della loro inseparabilità fosse stata veramente stabilita, avrebbe formato parte importantissima di essi, e avrebbero dovuto costituire uno degli articoli più essenziali. Ora questo articolo non esiste...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

VALERIO LORENZO. Questa dichiarazione non rilevasi in modo assoluto nelle frasi ufficiali del signor ministro, epperò credo che i due trattati debbano votarsi separatamente, perchè sono nell'essenza grandemente diversi l'uno dall'altro, e sono diversi anche nella materialità del fatto, chè essi furono convenuti da plenipotenziari diversi, in epoche diverse, ed in luoghi diversi.

Il trattato di commercio è essenzialmente commerciale. E

comprendo benissimo che per coloro i quali, come ho detto, sono innamorati del sistema dei trattati, che sono legati dal precedente di quelli che essi hanno votato e per cui hanno parlato, questo possa sembrare utile all'interesse del paese, ma non credo che questa tesi possa sostenersi relativamente alla convenzione per la repressione del contrabbando. Anzi io dichiaro che questa, in opposizione a quanto diceva in sul finire del suo dotto discorso il signor ministro delle finanze, non è commerciale, ma è assolutamente politica, e mi faccio a dimostrarlo.

Guardiamo all'origine sua. L'origine di essa convenzione si trova nelle più tetre e luttuose pagine della nostra storia. Per rispetto inverso al datore dello Statuto, inverso al soldato della guerra italiana, io non descriverò in quali triste condizioni vertesse il Piemonte nel 1833. Di tali condizioni fu piuttosto vittima che causa il datore dello Statuto costituzionale del Piemonte, e perciò io tiro un velo su quelle lugubri pagine. Ma sono costretto a ricordare come l'iniziatore di quella convenzione non fosse già l'Austria, ma sì il Piemonte, e ne fosse iniziatore nel Piemonte, ardente e tenace promotore, un ministro che ha lasciato nel paese infausta memoria, il ministro De l'Escarène. Che poi tale convenzione fosse non dal commercio ispirata, ma dalla politica, viene dimostrato dalla circostanza che l'iniziativa veniva presa dal ministro dell'interno, e il sopprimere il contrabbando non è certo nelle attribuzioni del ministro dell'interno; viene dimostrato ancora meglio dalle frasi con cui codesto ministro, il ministro De l'Escarène, volgendosi al ministro degli affari esteri, il maresciallo Latour, lo sollecitava a stringere tale patto. Egli si esprimeva con queste solenni parole:

« Noi siamo minacciati da due pesti: dal carbonarismo e dal cholera, ambedue contagiose, ambedue suscettive di rapida diffusione. » (*Sensazione*)

Ora ognuno ben vede che il nome dell'iniziatore e promotore del trattato, le qualità e le opinioni dell'iniziatore medesimo, il modo con cui tale iniziativa veniva presa, dimostrano ad evidenza come la convenzione non fosse commerciale, ma essenzialmente politica. Guardiamo ora gli avvicendamenti ulteriori di questo trattato, e vedremo maggiormente dimostrata l'evidenza del mio asserto.

Quando esso era posto in vigore, ed era applicato al lago Maggiore, ed alle provincie le quali sono bagnate dal Ticino e dal Po, vi faceva nascere grandi dolori e turbamenti politici, non danno al contrabbando.

Io so da negozianti onesti, e so da molti proprietari di quelle provincie come siffatta convenzione, anziché arrecare danno al contrabbando, lo favoriva, perchè lo regolarizzava, perchè lo concentrava in mano ai contrabbandieri ricchi, e quindi gli dava una sicurezza che non ebbe mai per lo passato.

Questo infausto trattato, iniziato con parole che paragonavano la carboneria al cholera (e per carboneria allora si intendeva tutto quanto era aspirazione di libertà, di indipendenza e di progresso), quando veniva disdetto?

Quando il re Carlo Alberto, sentendo il soffio dei tempi moderni, riconoscendo da quali tristi consigli ei fosse stato infelicemente circuito pel passato, rompeva co'suoi precedenti e dirigeva la politica del Piemonte verso la nazionalità, verso un'era nuova di progresso e di libertà.

Egli allora dichiarò presso l'Austria denunciato questo trattato; e la nazione intera applaudiva altamente a questo suo atto.

Io però il signor ministro delle finanze a ricordarsi come egli medesimo e come tutti gli amici del commercio e della libertà in Piemonte avessero accolta tale dichiarazione della

denuncia della infausta convenzione di cui ci stiamo occupando.

Ora questa stessa convenzione, che il signor ministro con ragione chiama disgraziata, quando veniva essa ristabilita? Dopo la battaglia di Novara.

Questa convenzione è sempre il segnale di una grande nostra sventura, essa è sempre il segnale di un grande dolore politico pel Piemonte. (*Sensazione*) Quindi è che ci venne imposta dopo la disfatta di Novara. Ma l'Assemblea piemontese, la quale dovette chinare il capo davanti alla necessità, ed approvare co' suoi voti il trattato di pace, dichiarava unanime per bocca di tutti i suoi oratori che il Ministero dovesse a tempo opportuno denunciare questa convenzione.

Io ricordo come uno dei deputati i quali si mostrano più vivamente disposti a sostenere in ogni circostanza politica il Ministero attuale, il deputato Berghini, proponesse in quell'occasione nel Parlamento un ordine del giorno, con cui veniva imposto al Governo l'obbligo di denunciare siffatta convenzione appena fossero scorsi due anni. Io ricordo, come nelle varie discussioni che ebbero luogo nel seno del Parlamento a proposito del trattato di pace coll'Austria, sempre questo desiderio si manifestò da tutte le parti, dalla destra, e dal centro, e dalla sinistra.

Il signor ministro dice che questa convenzione ci era imposta dagli obblighi che hanno gli uomini di onore quando stringono un patto. Se questo fosse stato scritto nel trattato di pace, io piegherei il capo davanti alla necessità, poichè io metto l'onore di una nazione innanzi ogni cosa; ma ciò non è. Nell'articolo addizionale del trattato di pace è scritto che le due potenze debbono fare tutto il possibile onde impedire il contrabbando, e questo sta bene. È detto dopo che per tal fine viene rimesso in vigore il trattato del 1834, ma è detto anche in termini chiarissimi (e non eravi necessità di metterlo in quella circostanza, perchè era già contenuto implicitamente nella convenzione medesima) che mantenevasi al Piemonte ed all'Austria il diritto di denunciarlo dopo due anni.

Egli è vero che un'alinea posteriore dice che questo trattato medesimo poteva venire migliorato. Ma preesisteva il diritto di denunciare, di annullare quella convenzione, quindi quel diritto assorbiva naturalmente precedentemente l'obbligo di migliorarlo. Certo egli è dovere del Piemonte come dell'Austria di impedire per quanto è possibile il contrabbando; ma io non veggo come per esercitare un diritto ed un debito così naturale, si esiga necessariamente un trattato. Noi abbiamo una frontiera più ampia verso la Francia e abbiamo provincie finitime colla Svizzera; eppure non abbiamo trattati nè coll'uno nè coll'altro di questi due paesi per reprimere il contrabbando.

Ho scorso di volo i volumi, nei quali stanno raccolti i trattati tra le varie nazioni, ma non mi venne fatto di ritrovarne uno di qualunque potenza, col semplice scopo d'impedire il contrabbando.

Il diritto ed il debito di reprimere il contrabbando è per se stesso così naturale per ogni nazione, da non abbisognare d'una legge apposita. Ognuno guarda la propria terra, ed ecco fatto il trattato.

Ma questo trattato, come ho detto, è nato sotto auspizi tristissimi, e conserva lo stesso carattere che contraeva nella sua origine, egli deve quindi essere cancellato per sempre dalle nostre tavole legislative.

Siccome non voglio abusare della parola chiesta per incidenza e fuori di turno, mi restringo a proporre la questione pregiudiziale nella seguente conformità. Dico che nei due trattati non fu inserita alcuna clausola che ne dichiarò la

inscindibilità, dico che la natura di essi è diversa, e devono per conseguenza scindersi acciocchè i membri della Camera dei deputati possano dare un voto, il quale sia frutto della discussione, sia frutto di un profondo convincimento, e non di ragioni estranee all'indole di ciascuno di essi trattati.

Il signor ministro conchiudeva con dire che questa convenzione non era stata dettata da mire politiche. Se egli intese con ciò di dire che la convenzione non è frutto di una pressione politica estera, io lo credo, e sono con lui d'accordo. Leggendo con molta attenzione le carte comunicate alla Commissione, ed in seguito al Parlamento, mi sono persuaso che la convenzione sul contrabbando non è frutto di pressione politica estera, e sotto questo rapporto mi è grato il dichiarare che chi credesse di dovere votarla pensando soggiacere alla mano di ferro della necessità, mancherebbe a se medesimo, mancherebbe al paese.

No, la convenzione non è frutto di pressione straniera: essa è frutto, a parere mio, delle politiche paure interne. Contro le interne paure politiche, contro una politica la quale per rendersi accettabile all'Europa inclinasse a fare delle concessioni non chieste nè imposte, io invito la Camera a stare in guardia, perchè è questo il massimo pericolo in che possiamo incorrere.

La condotta che ha tenuto il Piemonte in questi quattro anni trascorsi, ha dato pegni sufficienti all'Europa del come esso sappia mantenere la libertà nei limiti dell'ordine. L'ordine non è mai stato violato nel Piemonte da verun partito (e lo dico all'onore di tutti quanti i partiti politici piemontesi); noi abbiamo sotto questo rapporto dato garanzie sufficienti all'Europa; l'Europa deve rispettarci, sia pel nostro passato, sia pel posto che occupiamo nella geografia politica, e l'Europa ci rispetterà se sapremo rispettarci da noi medesimi. (*Bravo! a sinistra*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Valerio prendendo la parola per una questione pregiudiziale, ha inteso dimostrare che la convenzione ed il trattato formavano due argomenti assolutamente distinti che si potevano e si dovevano esaminare, discutere e votare separatamente.

Egli si è fondato sulla natura diversa di questi due atti diplomatici, si è fondato sulla qualità diversa dei plenipotenziari che li firmavano; finalmente si è fondato sulla non abbastanza esplicita dichiarazione del Ministero.

Io non entrò ad esaminare gli argomenti da esso adottati, ma basterà a distruggerli una solenne dichiarazione che io faccio a mio nome ed a nome dell'intero Gabinetto, ed è che il nostro Governo trattando col Governo dell'Austria ha consentito ed aderito alle domande di questa di fare dipendere la sanzione del trattato di commercio dall'approvazione della convenzione per la repressione del contrabbando.

Il Governo avrà fatto bene o male ad aderire a questo patto; ma egli vi ha solennemente aderito, dimodochè se la Camera approvasse il trattato di commercio, e respingesse la convenzione pel contrabbando, cesserebbe ogni obbligo per parte dell'Austria di ratificare il primo.

Questo è stato dichiarato in un processo verbale firmato a Vienna dal plenipotenziario austriaco e dal nostro, e, lo ripeto, qualunque possano essere gli argomenti dedotti dalla natura diversa di questi due atti, sta in fatto che la loro inscindibilità è stata riconosciuta e dal Governo austriaco e dal nostro.

Io non voglio seguire l'onorevole deputato Valerio nella lunga digressione che egli ha fatto intorno alla convenzione.

Io non esaminerò l'origine di questa; credo però che egli

sia stato forse ingiusto, e forse soverchiamente severo nella estimazione della medesima.

La convenzione del 1834 fu firmata dal conte Caccia, ministro delle finanze, che ha lasciato nel nostro paese un nome onorato da tutti i partiti.

E a questo punto credo di potere asseverare che tutte le autorità finanziarie richiedevano misure più efficaci per la repressione del contrabbando sul lago Maggiore.

Dirò in ultimo che la convenzione ora rinnovata non è il fatto nè di una pressione esterna, nè di una pressione interna. Il Governo del Re mi pare avere dato sufficienti prove che egli non è facile a subire nè pressioni esterne, nè tanto meno pressioni interne; mi pare avere dimostrato in più occasioni come non sia tale da lasciarsi influire da soverchio timore di pericoli nè esterni, nè interni. Io quindi posso solennemente protestare contro questa insinuazione, e dichiaro che, buona o cattiva, la convenzione fu fatta in vista specialmente del trattato di Milano.

Dopo questa esplicita dichiarazione, io spero che la Camera non vorrà scindere il voto sul progetto di legge che è sottoposto alla sua sanzione.

Se si volesse prendere l'impegno di parlare prima sul trattato e poi sulla convenzione, io non muovo difficoltà in proposito, quantunque questa mozione sia fatta per me un po' tardi, avendo io parlato ad un tempo e sull'uno, e sull'altra.

Nullameno io sono pronto a riprendere la parola sui medesimi ed unitamente o separatamente come sarà per giudicare la Camera.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. Avevo domandata la parola unicamente per rettificare un errore occorso... (*Bisbigli a sinistra*)

BOTTA. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Siccome non sarebbe più il caso di deliberare in proposito della mozione del signor Valerio, dopo che il Ministero ha dichiarato che il trattato e la convenzione sono inscindibili, io mantengo l'ordine dell'iscrizione degli oratori.

VALERIO LORENZO. Domando la parola per rispondere al signor presidente.

Esso dice che avendo il Ministero dichiarato il trattato e la convenzione inscindibili, non può più discutersi la mia mozione.

Faccio notare che altro è l'operato del Ministero, ed altro ciò che può e deve deliberare la Camera.

La Camera può benissimo scindere i due trattati, e se uno verrà respinto, il Ministero potrà benissimo considerare che siano stati respinti entrambi. Ma non è meno vero che la Camera può, ed anzi deve secondo me dichiarare che i due trattati debbono separarsi onde si voti con coscienza su ambedue. Essa può respingerli entrambi, od accettare l'uno e respingere l'altro, e quando uno venisse accolto, invitare il Ministero a ripigliare le trattative per l'altro.

Il Ministero potrà considerare questo voto come un rigetto di ambedue i trattati, ma non è però meno vero, che sta il diritto nella Camera, e lo ha riconosciuto lo stesso signor ministro nel suo discorso, sta il diritto nella Camera di separare questa discussione, di dividere questa votazione, come sta il diritto nel Ministero di considerare questa divisione di voto come un rigetto della sua proposizione.

Io propongo quindi che la Camera sia consultata su questa mia proposta.

BOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Quando la Camera deliberi di potere discutere separatamente la convenzione, od il trattato, allora

le darò la parola, ma per non entrare in una discussione larghissima, credo si debba prima consultare la Camera in proposito.

BOTTA. Io intendo solamente di osservare che qui si tratta di una questione di regolamento. Il Governo può pensare, credere ed operare come meglio gli torni a grado, ma son fermo che non possa, non voglia, e non abbia potuto, né voluto derogare ai nostri regolamenti interni.

L'articolo 27 dice chiaramente: « Nelle questioni complesse la divisione è di diritto. » Ora la legge che si sottopone alla nostra approvazione è complessa, non vi ha chi non lo veda. Ci si dice di approvare, o non approvare un contratto fatto a Vienna nell'ottobre 1851 unitamente ad un altro separato contratto, che ha nulla che fare col primo, che non sussidia, nè è necessario per dare vita a quello stato conchiuso o Torino nel 22 novembre successivo.

Ora io osservo che non posso ammettere che l'onorevole nostro signor presidente possa decidere da se solo la questione; io appoggio la proposizione dell'onorevole deputato Valerio, ed invito il signor presidente a metterla ai voti, poiché il regolamento ce ne dà il diritto.

La questione è complessa, dunque si può dividere; vi è chi ne chiede la divisione, bisogna dividerla.

Io vedo, ed il signor presidente non credo vorrà contrastarmelo, che moltissime volte accade che articoli di poche parole di una legge sola, non complessa, isolata, si votano in due, tre, quattro frazioni, sempre quando taluno di noi, invocando il disposto del regolamento, ne chiede la divisione. Ora, qui vi sono due contratti affatto distinti, affatto separati da votare, ed io domando che si discutano a parte, e si votino a parte.

Potrei aggiungere qualche osservazione per entrare nel merito della necessità, che si discutano e si votino a parte, ma mi riservo di prendere la parola quando si discuterà sull'accettazione o no della convenzione. Dirò solo che il trattato può essere adottato o no secondo che lo si crederà da ciascuno di noi utile o non utile al paese, ma la votazione della convenzione è assolutamente immatura, e quando il Governo persista che una convenzione sia necessaria fra noi e il Governo austriaco per la difesa reciproca del contrabbando, allora bisognerà di necessità che si introducano delle indispensabili spiegazioni, aggiunte e variazioni, perchè, come è già stato da vari oratori osservato, vi sono espressioni improprie, inopportune, conducenti a prescrizioni incompatibili, contrarie al loro giusto valore, vi sono espressioni che possono condurre al patibolo i cittadini piemontesi se nell'applicazione vi si desse il loro giusto valore e significato. (*Segni di denegazione a destra*) Sì, signori, al patibolo e sono espressioni, come io lo dico, valutate dalla stessa Commissione, che ha creduto necessario provocare delle spiegazioni, le quali non sono nel contratto, ma solo risultano da una lettera del signor ministro plenipotenziario austriaco presso di noi.

Io domando cosa si direbbe di noi se stipulassimo un contratto, nel quale la convenzione, secondo me, la più essenziale, la convenzione di vita o di morte che in modo il più perentorio ed esplicito sottopone i nostri cittadini alle leggi vigenti nell'Austria senza che si possa ammettere eccezione alcuna, viene temperata col mezzo di una lettera estranea alla convenzione, non invocabile nelle contingibili contestazioni. Cosa si direbbe di un tale che stipulasse per esempio un contratto di matrimonio nel quale si facesse il nome dello sposo o della sposa; ovvero di un contratto di compra o vendita dove non si indicasse l'oggetto in contrattazione o il

prezzo? Ma pazienza! Queste sarebbero tali, quantunque imperdonabili omissioni, alle quali si potrebbe in appresso provvedere.

Ma qui si tratta di stabilire l'interpretazione di una disposizione della convenzione, che, ripeto, è importantissima, d'interesse, ed importanza vitale, che non lascierebbe più luogo a rimedio, e si pretenderebbe provvedervi con una dichiarazione estranea al contratto; ma io domando, se quando si stipula una convenzione qualunque, non debbano inserirsi nell'atto le cose più essenziali, le prescrizioni e spiegazioni che formano la essenza e la sostanza del contratto?

Del resto col tratto di tempo, che ne avverrà, come si regoleranno i giudici? È facile la risposta.

Non potranno a meno di attenersi strettamente al valore delle espressioni del contratto, nè possiamo applicarvi delle interpretazioni che siano estranee, e tanto meno in urto col senso letterale della legge.

Per queste considerazioni, io credo che si debba dividere la discussione del trattato da quella della convenzione, e votarsi a parte l'uno dall'altra.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Botta ha sostenuto il principio, che la divisione è di diritto, secondo il regolamento, e che non si può rifiutare. Io credo che il signor Botta avvertendo meglio il disposto del regolamento, si persuaderà che questo canone è relativo alla discussione speciale di qualche proposizione, non certamente alla discussione generale, la quale, secondo la lettera positiva del regolamento deve versare sul complesso delle proposizioni. Ora, la proposizione chi la fa? La fa il Ministero. Il Ministero ha presentato un solo progetto di legge per l'approvazione di questi due trattati, e dichiara questi due trattati essere inseparabili.

Ora, a termini dell'articolo 34 del regolamento, il quale dice: *La discussione generale deve agire sull'essenza e sul complesso delle proposizioni e non ammette divisione*, nella discussione generale di questo progetto, i signori deputati possono benissimo parlare soltanto della convenzione relativa al contrabbando, ovvero unicamente del trattato di navigazione e commercio, ma è inteso che la discussione deve riguardare complessivamente tutti e due questi atti diplomatici, è inteso poi ancora che nella votazione definitiva non vi può essere separazione di sorta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Onde togliere ogni dubbio io leggerò alla Camera il processo verbale della segnatura del trattato di commercio e navigazione fra la Sardegna e l'Austria, in data del 18 ottobre 1851. (*Udite! udite!*)

« L'anno del Signore 1851, ecc.

« I plenipotenziari prima di addivenire a quest'atto hanno di comune accordo emessa la seguente dichiarazione: Non ostante il termine di quattro settimane prefisso dal suddetto trattato per lo scambio delle ratifiche, questo scambio dovrà avere luogo simultaneamente con quello delle ratifiche della convenzione che si sta negoziando in Torino fra le Alte Parti, per la repressione del contrabbando, essendo precisa intenzione dei due Governi che, qualora quella negoziazione non avesse il desiderato successo, e la convenzione non fosse firmata nello spazio di sei settimane decorribili dal giorno d'oggi, il trattato di commercio e navigazione firmato in data d'oggi abbia a considerarsi come non avvenuto, e di nessun valore. »

Voi rilevate, o signori, da questo documento ufficiale, che questi due sono inscindibili. Liberi voi di dividerne le parole,

ma non istà in voi, mi rincresce il dirlo, di dividere i fatti. Quando avrete votato il trattato di commercio, e respinta la convenzione per la repressione del contrabbando, voi avrete fatto un'opera nulla, li avrete respinti tutti e due. Dopo questa dichiarazione mi pare più conforme alla dignità della Camera di adottarli o respingerli tutti e due. Qui non vi è incertezza, nella discussione si proceda come si vuole, ma nella votazione, dopo questa formale dichiarazione, io credo più conforme, lo ripeto, alla dignità della Camera di dare un sol voto, o di adozione, o di rigetto.

VALERIO LORENZO. Io ringrazio il signor ministro di averci dato cognizione di quest'atto, il quale sarebbe stato forse più opportuno che ci fosse stato comunicato o dal signor relatore dalla Commissione, o prima dal ministro medesimo invece del *per così dire* che ho trovato registrato colle parole dello stesso signor ministro in capo della relazione preposta al progetto di legge.

Venendo poi alle osservazioni, io sono perfettamente d'accordo con lui che nello stato attuale delle cose non si può respingere un trattato senza respingerli tutti e due, ma non è però men vero che sta nel diritto e nel dovere della Camera di discuterli e di votarli separatamente.

Egli è vero che se noi accettiamo un trattato e respingiamo l'altro, virtualmente sono respinti per il momento tutti e due; ma non è pur men vero che da tal voto rileverebbesi un'espressione chiara del volere dei rappresentanti della nazione, la quale potrebbe servire al Governo di norma nelle trattative susseguenti. Egli è evidente che quando si accettasse uno dei trattati e l'altro si respingesse, il Governo avrebbe una norma molto più chiara circa il modo di condursi nelle trattative avvenire di quello che l'avrebbe quando i trattati fossero respinti cumulativamente. La cosa sarebbe ben diversa in questo caso ed avrebbe ben altra significazione il respingere tutti due i trattati, perchè sarebbe un atto politico contro l'Austria e non voglio io invitare la Camera a fare in questa occasione alcun atto politico.

Io invito e chiamo la Camera ad esaminare coscienziosamente se realmente gli interessi e la dignità del Piemonte impongano che uno dei trattati sia accettato, e che l'altro venga respinto. In questo caso la significazione del voto è ben diversa e meno pericolosa, mentre è un invito che si farebbe al Ministero di riaprire le trattative su quella convenzione che sarebbe respinta, e non sarebbe dare un indizio che si vogliano assolutamente rompere le trattative coll'alta parte contraente.

Io quindi credo che, sia dietro la lettera del regolamento invocato dall'onorevole deputato Botta, sia per l'essenza della cosa, la Camera non possa fare altrimenti che votare separatamente le due convenzioni.

PRESIDENTE. Io ripeto che il progetto di legge essendo uno solo, secondo il regolamento la discussione generale non può essere divisa: se la Camera poi intende di derogare al regolamento, allora è un'altra cosa.

BOTTA. Poco m'importa che la discussione segua simultaneamente; mi pare che sarebbe meglio discutere, e votare a parte, e mi riservo quando saremo alla votazione di chiedere che essa segua separatamente.

PRESIDENTE. Quanto alla discussione parziale può essere separata, ma quanto allo squittinio segreto io non posso a termini del regolamento permettere la divisione.

La parola è al deputato Turcotti.

TURCOTTI. Nella relazione della Commissione, a pagina 4 si legge: « Di qualche considerazione può ravvisarsi la riduzione accordataci sul dazio dei manzetti da uno a due

anni, di cui una quantità di 6300 ne passa attualmente in Lombardia dalla provincia di Varallo. »

Giova sapere che la provincia di Varallo non fa alcun commercio di simili manzetti colla Lombardia. All'opposto ne fa uno vivissimo di vitelli al disotto dell'anno, anzi al disotto di 6 mesi.

Ora trovo nel numero 5 dell'articolo 14 di questo trattato, che « i dazi attuali sui pesci, le frutta fresche e candite, il bestiame da macello, ecc. non verranno aumentati durante il presente trattato per le provenienze sarde oltre gl'importi espressi nell'annesso A.

Ma nell'annesso A, al numero 5, abbiamo la tariffa pei vitelli sotto l'anno, in carantani 25. L'onorevole deputato Simonetta ha supposto che ci sia un errore di stampa. In questo io ho l'onore di assicurare la Camera che non c'è errore di stampa mentre una tariffa così tenue pei vitelli ed al disotto dell'anno fu sempre mantenuta in vigore fino ad oggi.

Ed io anzi faccio plauso ai contraenti diplomatici, i quali hanno mantenuto questo tenue dazio da una parte a favore della pastorizia della Valle di Sesia, e dall'altra a beneficio dei ricchi gastronomi della Lombardia.

Io aveva domandata la parola solamente per rettificare questo errore; però se la Camera mel permetterà, aggiungerò alcune parole se non in favore, almeno perchè venga più facilmente tollerato questo trattato. (*Mormorio*)

Il trattato presentatoci dal Ministero, considerato dal lato commerciale, non v'ha dubbio, presenta qualche vantaggio. La diminuzione dei dazi sui vini, sui risi vestiti, sui manzetti da uno a due anni, sono pur qualche cosa, e sono un miglioramento delle tariffe ora vigenti. E non potendo ottenere il più ci converrà certamente accettare il poco.

La difficoltà cresce immensamente quando si voglia considerare questo trattato dal lato politico e nelle circostanze del momento.

Signori, io non fui e non sarò giammai partigiano delle mezze misure. In tempo di guerra io predicava d'accordo con pochi altri deputati, che si facesse guerra davvero a tutta oltranza ed in guisa da rendere impossibile la pace coll'Austria negli anni avvenire. La maggioranza della nazione non fu di tale opinione. Nel 1849 non si è saputo, anzi non si è voluto fare fuorchè una guerra fiacca, di parata e direi quasi officiosa. (*Rumori e interruzioni*)

Fu d'uopo rassegnarsi ed accettare, anzi comperare la pace. Ora i tempi non sono cambiati, anzi sono peggiorati. Per amore dell'ordine e della tranquillità fu allora approvato o tollerato il peggio, e perchè non saremo ora logici e non accetteremo il meglio, o il minor male che ci viene sporto con tanta grazia? E ciò per gli stessi motivi in tempi più pacifici e normali? (*Rumori a sinistra*)

Questo trattato colla convenzione annessa ci viene ora imposto, sebbene indirettamente dalla diplomazia. Noi certamente non abbiamo la forza di resistervi. (*Interruzione*) È un fatto deplorabile, ma è un fatto.

Ma, l'Italia? e i nostri fratelli del Lombardo-Veneto? Dovremo noi soffrire che i nostri connazionali rimangano in perpetuo soggetti, servi, schiavi, tributari della soldatesca straniera? E l'unione italiana, quando si farà, se noi consolidiamo ora la pace coll'Austria in casa nostra con questo nuovo trattato di commercio? Signori, questi non sono tempi di utopie: prima che gl'Italiani possano formare una nazione sola, retta da un solo spirito, da una sola fede e da un sol Governo, dovranno ancora passare per lunghe e dure prove. Finchè per fare la guerra si spera nella tranquillità, nel danaro, nei prestiti a profitto dei capitalisti e a danno

dei contribuenti, nei raggiri della diplomazia, e nella conservazione delle abitudini di una vita passata interamente negli eleganti appartamenti, anche in tempo di guerra nazionale guerreggiata, signori, io non ho fiducia nè nel risorgimento nè nel rinnovamento civile d'Italia. (*Bisbigli generali*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ma si lasci liberamente parlare!

TURCOTTI. Che cosa serve dissimulare? Ordine e silenzio si vuole a Napoli, ordine ed ubbidienza si vuole a Roma, ordine e tranquillità sono desiderate nel Lombardo-Veneto ed in Toscana, ordine e pace si bramano in Torino e per tutta Italia dalla maggioranza dei cittadini, anche a costo di lasciare le cose ordinate come sono. L'apparenza almeno è tale, poichè il peso delle catene pare che non si senta.

Per altra parte, non v'ha speranza che la diplomazia, la quale si è usurpato il potere di regolare i destini dei popoli d'Europa, voglia intervenire in favore dell'unione italiana, di cui sarebbe e gelosa e atterrita. Che cosa sperare da una diplomazia, quale si è quella che domina ora l'Europa? Dessa, sebbene sconcertata ed avvilita nel 1848, fu tuttavia per errore conservata, generosamente pagata, anzi, lusingata ed accarezzata dalla trionfante democrazia di tutti i Governi provvisorii del 1848, cominciando dalla repubblica francese, fino al piccolo principato di Monaco. I popoli, non che sbarazzarsi della medesima con un colpo arditto, concorde, deciso, ciò che facilmente avrebbero potuto, poichè la diplomazia non ha forza propria, l'hanno invece stimata necessaria, e, come fanciulli, le si sono raccomandati per farsi guidare. L'errore fu madornale, e la lezione venuta dopo fu perciò un capo d'opera della diplomazia europea.

Ora, assisa fortemente, organizzata e ringiovanita, detta le sue leggi; i popoli per essa vogliono ordine e tranquillità, e lo vogliono nel modo che essa vuole; la maggioranza dei giornalisti in nome della pubblica opinione lo affermano. Ora, la diplomazia, dopo il trattato di pace, pagato 75 milioni di domanda la sanzione del presente trattato di commercio e di navigazione; il popolo piemontese, di cui siamo i rappresentanti, vuole anch'esso ordine, tranquillità e pace: noi siamo dunque obbligati ad accettarlo. (*Rumori a sinistra*)

Ed io pure, o signori, non posso dispensarmi dall'accettarlo in via provvisoria, finchè i tempi non siano cambiati. (*Risa generali*) E l'accetto per molte altre considerazioni che è bene passare sotto silenzio.

Si dirà forse che io spero troppo presto di una miglior sorte dell'Italia nell'avvenire. Anzi nell'avvenire io confido più che mai, e credo che nascerà in epoca non lontana, occasione in cui gli Italiani uniti d'animo e di fatti sapranno e vorranno trarre profitto dalle lezioni ricevute nei passati tre anni.

Ma allora nulla ci importerà dell'esistenza o no dei trattati di pace e di commercio coll'Austria, perchè allora si intenderà l'ordine in modo ben diverso di quello con cui si intende oggidì.

PRESIDENTE. La parola è ora al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io credo, o signori, che al di sopra della forza vi sia qualche cosa di più rispettabile; al di sopra della forza vi è la giustizia, ed io, malgrado il panegirico dell'ordine e della rassegnazione che ci venne recitando l'onorevole Turcotti (*Si ride*), non posso cambiare d'avviso, e piegarmi favorevole al trattato ed alla convenzione.

Nell'accingermi a parlarne, o signori, io vi confesso che non posso difendermi da una qualche emozione, imperocchè questo trattato di commercio e questa convenzione, sono ai

mie occhi come il complemento del trattato di pace che rimembra una grande italiana sventura.

Ed è appunto per rammentare questa paternità che tradisce l'origine politica di questi due atti importantissimi che io ho domandato la parola ieri l'altro, allorchè parlava l'onorevole deputato Berruti, il quale in questo trattato non voleva vedere che un atto concernente soltanto interessi materiali, benchè poscia continuando il suo discorso ammettesse egli stesso il contrario, accennando ai vantaggi che la strada ferrata avrebbe recato ai favorevoli legami dei due paesi. Esso appalesava pur anco le ragioni per cui aveva votato contro il trattato stipulato colla Francia, e quelle altre per cui intendeva per contro di votare in favore di questo. Ed io intendeva anco accennargli che vi sono fra questi atti alcuni punti di somiglianza ed alcuni di differenza.

Hanno somiglianza tra loro i due trattati nei corrispettivi che abbiamo concesso alla Francia, e che ora accordiamo all'Austria, i quali in ambo i casi sono molto al di sopra di quelli che riceviamo.

Un'altra analogia può osservarsi fra i due trattati di commercio, essendochè sono entrambi accompagnati da una seconda convenzione; quello cioè colla Francia era alligato alla convenzione riguardante la proprietà letteraria che noi credevamo contrastare alla facile e poco costosa, e rapida diffusione dei lumi e della istruzione, e a questo che stiamo discutendo è annessa un'altra convenzione, la quale, se non da tutti, almeno da molti, è creduta di tal natura che non rivesta un carattere solamente commerciale, ma ben anche uno politico.

Una differenza invece che corre tra i due trattati ora menzionati, si è che nell'uno i dazi dei vini francesi che vengono ammessi a fare concorrenza ai nostri mercati sono diminuiti, e quindi l'industria vinicola del nostro paese parve a taluni danneggiata, mentre invece nel caso presente sarebbe in forza del trattato coll'Austria agevolato alcun poco lo spaccio dei nostri vini nella vicina Lombardia, cosicchè la nostra industria viticola verrebbe avvantaggiata.

Considerati questi punti di contatto e di differenza, io spero che l'onorevole deputato Berruti, coerente alle sue parole, e veduto, come io credo seguitando la discussione potrà vedere, che dall'analogia dei fatti noi siamo condotti alle stesse conseguenze nel ragionamento, e che qui è pur anco una questione di principii, io spero, dissi, che l'onorevole Berruti prima che la discussione finisca, vorrà modificare il suo parere ed il suo voto.

Signori! nell'esaminare un trattato che modifica i dazi, e più ancora nell'esaminare una generale tariffa, si possono prendere per iscora, si possono adottare per norma criterii diversi. Il più importante a mio avviso dei criterii che può servire di scorta nell'esame di un trattato, si è quello che si appoggia alla giustizia sociale; e mi spiego.

Se esaminando un trattato che introduce una modificazione in una tariffa doganale, e meglio ancora esaminando un atto legislativo che comprende una generale tariffa, si può accertare se e fino a qual segno l'articolo dello Statuto, il quale vuole che i pesi siano proporzionati agli averi, e che le imposte che gravano i cittadini siano proporzionate alle loro sostanze; se, dico, si può fare quest'accertamento, questo è evidentemente il lato più importante della questione, e l'esame che più merita d'essere fatto.

Imperciocchè, come io accennava in sul principio del mio discorso, io credo che sopra tutto sta la giustizia. Ma pur troppo questa indagine, quantunque la più importante e desiderabile, pur tuttavia la più difficile, e sia per la materia in

se stessa, trattandosi d'imposte indirette, e di tassa di consumazione, e sia principalmente perchè ci mancano i dati statistici necessari onde istituire l'esame. E poichè mi tocca di parlare di dati statistici, io qui non posso tralasciare di invitare il signor ministro, il quale così sovente usa citare l'esempio di nazioni vicine, e specialmente dell'Inghilterra, a volere adottare quanto si pratica in quel libero paese, e quindi a corredare i trattati di tutte le notizie che esso stesso può avere, a corredarli non solo delle trattative diplomatiche, ma eziandio di quei dati statistici ch'egli deve potere raccogliere, e a fare tutto quanto si pratica dalle nazioni che il signor ministro così sovente rammenta.

Noi, o signori, ci siamo trovati affatto sprovvisti specialmente di dati statistici, ond'è che il nostro esame in un affare di tanta importanza deve necessariamente essere incompleto.

L'esame di un trattato di commercio può anche farsi nelle viste del libero scambio, si può vedere se il trattato siasi stipulato secondo quelle dottrine, e se conduce a quei risultati a cui la teoria del libero scambio mira. Ma, io confesso schiettamente che sotto un tal punto di vista, non si tratta più quasi di istituire un esame. Per me trovo che in tal caso l'esame di un trattato non si riduce che a verificare se un ribasso qualunque delle tariffe ebbe luogo, qualunque sia la proporzione in cui questo ribasso è fatto nei due paesi che contrattano; imperocchè egli è certo che secondo le dottrine del libero scambio anche un ribasso fatto da una sola delle parti contrattanti senza che l'altra vi corrisponda con altrettanto di vantaggio per parte sua, secondo queste dottrine, dico, un tale ribasso è accettabile. Ma se noi ci atteniamo a questa norma, non abbiamo che a dare un voto di fiducia al Ministero, perchè egli camminando su questa via, secondo le circostanze concedono, diminuisca le nostre tariffe, e noi siamo tenuti ad approvare tutto ciò che esso farebbe seguendo un siffatto sistema. Questo dunque, io dico, non è un esame, ma piuttosto un vero voto di fiducia.

Parmi invece che il punto di vista sotto il quale deve essere esaminato un trattato sia quello della giustizia internazionale. Secondo me il trattato non è altro che un contratto il quale si stipula tra due paesi, tra due nazioni.

Il contratto, secondo il suo significato giuridico inchiude necessariamente l'idea di corrispettivo; dunque l'esame, a mio avviso, deve limitarsi principalmente a vedere se i corrispettivi che dalle due parti sono rispettivamente assegnati siano equipollenti. Infatti io vedo che tutti i trattati che noi abbiamo esaminato in questa Camera furono precisamente discussi sotto questo punto di vista. Egli è vero, che per la natura della materia non si può neanche su questo punto fare un calcolo preciso, e ottenere risultati che abbiano un'esattezza matematica, ma certo si può istituire un calcolo approssimativo molto apprezzabile.

Il signor ministro medesimo nella sua orazione, o meglio nella difesa ch'egli fece ieri del trattato, ha fondato i suoi ragionamenti appunto sui corrispettivi che egli crede che abbiamo ottenuto per le concessioni fatteci dall'Austria. Solamente mi pare che i suoi calcoli, quando parlava di cifre, siano stati esagerati, che i suoi ragionamenti non siano ammissibili e che anzi fin dal principio abbia tentato di fare prevalere nella Camera una specie di questione pregiudiziale, la quale, quando volesse, impedirebbe di mettere in conto una gran parte, anzi la più gran parte dei corrispettivi che noi abbiamo concessi all'Austria col trattato che discutiamo.

Il signor ministro fondandosi sul trattato di Milano diceva

che le parti contraenti si erano obbligate a stipulare un trattato, in forza del quale i sudditi dei rispettivi paesi dovessero essere trattati rispettivamente sulle basi della nazione la più favorita. Io voglio richiamare alla Camera le parole precise del trattato; esso dice:

« Les parties contractantes s'engagent a négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité et par lequel les sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée, etc. »

Io non dirò che coll'essersi apposta al trattato di Milano questa clausola, non siasi fatto che una formalità, e che questa stipulazione non debba avere un effetto; ma io noto una frase che ci è nella stipulazione stessa: È la frase *negoziale un trattato di commercio*. L'Austria all'aprirsi dei negoziati ha messo in campo la pretesa, che *ipso iure* dovessero esserle concesse tutte le facilitazioni, tutti i vantaggi daziari che avevamo accordato agli altri paesi; ed il signor ministro ieri parmi abbia a un dipresso posto per base del suo ragionamento la stessa massima, massima del resto che la Commissione ha messo in dubbio, che il nostro plenipotenziario ha contrastato e che l'Austria medesima non ha potuto vedere a suo favore risolta.

Ma io dico: se si dovesse accettare la teoria del signor ministro, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che non ci sarebbe più un trattato da negoziare, ci sarebbe piuttosto un accertamento da fare; bisognerebbe accertare dal lato del Piemonte quali sono le nostre tariffe in vigore, quale la nazione che è più favorita nei nostri rapporti commerciali dal lato dell'Austria, quali sono i paesi che godono maggiori agevolanze doganali nei loro rapporti con esso.

E questo accertamento non sarebbe più un trattato, non sarebbe più un negozio. Ma io ritorno all'idea cardinale, al vero concetto logico, e giuridico del trattato, e dico, che il trattato è un contratto, e che l'idea giuridica legale della parola contratto include essenzialmente l'idea di corrispettivo.

Io non so come si potrebbe conciliare questa teoria del signor ministro con un articolo speciale che si trova nel trattato di navigazione e commercio concluso col Belgio; credo sia l'articolo 22 in forza del quale è detto, che « la réduction des droits concédés de part et d'autre par le présent traité, ne seront accordés spécialement à d'autres pays que moyennant équivalent ».

Io non so capire come si possa sostenere dal signor ministro che l'Austria di pien diritto credesse potere entrare nel godimento di tutte quelle facilitazioni che noi avevamo accordate agli altri paesi, quando in un trattato stipulato, come il signor ministro ci ha confessato ieri alla Camera, principalmente coll'opera sua, è sanzionata una disposizione affatto contraria.

Se valesse questa dottrina, quale ne sarebbe la conseguenza? Essa sarebbe che il Ministero dovrebbe credersi sommamente colpevole di avere tardato infino ad oggi a stipulare un trattato di commercio coll'Austria; egli parrebbe manifesto che il Ministero abbia tardato appunto affinché l'Austria raccogliesse senza corrispettivo i vantaggi che di mano in mano si sono accordati alle altre potenze mediante corrispettivo.

E poi io dico, la durata di questo trattato è indefinita? Ma i trattati di commercio, come quelli di navigazione, hanno tutti per loro natura un carattere precario, una durata limitata. Ora dunque, la sola limitazione maggiore o minore del

tempo, ossia la facoltà di negoziare la maggiore o minore durata, dà sempre in mano alle parti contraenti un mezzo di limitare le pretese dell'altra parte: e la facoltà di limitare le pretese è un principio che contrasta alla base del ragionamento del signor ministro nell'esaminare il trattato.

Io poi mi rivolgo alla maggioranza della Camera, mi rivolgo alla sua coscienza, e le ricordo il trattato di commercio colla Francia. Io credo di interpretare il pensiero della maggioranza dicendo che essa ha voluto votare questo trattato per un principio di alta politica, quantunque essa medesima vedesse il danno che ci proveniva, approvando una convenzione che credevamo che faceva meno facile la diffusione dei lumi e dell'istruzione nel nostro paese, e quantunque la Francia non ci concedesse sufficienti corrispettivi.

Or bene, io dico, avrebbe la maggioranza della Camera adottato quel trattato ch'erasi stipulato colla potente nazione che ci sta vicino dal lato delle Alpi, se avesse creduto di votare quella stessa convenzione per l'Austria? Io credo che la maggioranza non lo avrebbe voluto.

Evvì anche un'altra obbiezione dal lato nostro, che la parte contraente è una nazione nella quale prevalgono, per verità, mediocrementemente i principii del libero scambio. Il Piemonte sta operando il ribasso dei suoi dazi; l'altro contraente è invece una potenza la quale non ha ancora abbandonato il suo sistema protettore. Or bene, se l'Austria, fedele al suo sistema, avesse rincarito le sue tariffe su tutti i generi che noi vogliamo portare sopra i suoi mercati, come ha fatto, per esempio, pegli olii; se l'Austria avesse rincarito nel frattempo le sue tariffe, per altri, per tutti i generi, e noi le avessimo abbassate, era giustizia, che di quegli aumenti, cioè di quei maleficii noi fossimo chiamati partecipi, mentre essa doveva esserlo dei beneficii?

Io reputo, o signori impossibile, il sostenerlo: la giustizia ne sarebbe troppo enormemente lesa.

Gli stessi argomenti a un dipresso possono valere anche per rispetto alla convenzione. Nel trattato di Milano eravi la obbligazione di rimettere in vigore la convenzione del 1834, ed essa fu rimessa in vigore e durò per tutto il tempo previsto dal trattato, se non che lo stesso trattato di Milano dice: « Les hautes parties déclarent vouloir employer tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. » Poi dopo avere stabilito che la convenzione del 1834 sarebbe in vigore dal primo dicembre 1849, per due anni aggiunge: « Les deux parties contractantes s'engagent à introduire dans ladite convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires pour atteindre le but qu'elles ont en vue. »

Io veramente trovo che queste frasi sono eminentemente diplomatiche. Usare dei mezzi che sono in potere sono frasi elastiche molto, perchè se, per esempio, il trattato di Lugano si volesse ritenere in vigore (il signor ministro ci ha detto che non è più in vigore), io credo che il nostro Governo avrebbe potuto dire con ragione: ma non è in mio potere di derogare ad un trattato in vigore; io ho subito quella prima condizione, ma scaduto il tempo fissato, io mi tengo libero tanto più che non è in mio potere di mancare alla fede giurata. Io stimo che questo poteva essere detto con sufficiente fondamento.

Vi è poi un'altra frase, quella di *introdurre miglioramenti*. La parola *miglioramenti* può essere interpretata in varii sensi.

Io capisco che l'Austria intende per miglioramenti nuovi rigori come la Russia per ordine intende pace di sepolcro; ma non capisco come il nostro Governo la debba intendere

nello stesso senso. E mi recò non meno dolore che meraviglia il vedere come in ultimo risultato non sia stato inteso nel senso della civiltà e della libertà del commercio, e dell'interesse dei nostri concittadini, e nel vedere che le modificazioni che si sono introdotte nella convenzione non sono altro a un dipresso che aggiunte, le quali alla convenzione del 1834 si fecero delle varie notificazioni austriache colle quali fu interpretata quando essa era in vigore.

Io scorro rapidamente le varie parti di questo trattato. Non credo dovermi soffermare sulle parti che riguardano la abolizione del diritto di albinaggio, nè sull'articolo che proclama la pietà dovuta verso i naufraghi o la libertà di contrarre, di testare, di donare e di trasmettere le proprietà e altri simili, imperocchè per mia parte io non posso non essere compreso di stupore in vedere come in mezzo alla civiltà odierna si creda ancora necessario di inserire simili patti in un trattato. Io toccherò solamente ai punti sui quali si è soffermato il signor ministro. Questi riguardano, se ben ricordo, la navigazione, il nostro commercio diretto e il nostro commercio indiretto. A parere del signor ministro, alla nostra marineria e nostro commercio marittimo ridonderanno grandi vantaggi dall'aver l'Austria aboliti i diritti differenziali di navigazione. Non avendo dati da potere esaminare, io non posso emettere un giudizio abbastanza sicuro. Solo dirò che siccome noi pure abbiamo fatto lo stesso riguardo all'Austria, e siccome il naviglio austriaco gode nei nostri porti la stessa esenzione di ogni tassa che l'Austria consentirebbe per le nostre navi nei suoi porti, io posso ragionevolmente ritenere che questo patto, se non è corrispettivo, non ci può avere recato che assai poco vantaggio.

Ci è anche un altro articolo sul quale non si è fermato il signor ministro, ma su cui alcuni dei preopinanti e la Commissione hanno insistito, ed è quello che riguarda le strade ferrate.

Si ritiene come un grandissimo favore, che l'Austria abbia acconsentito a congiungere le linee lombarde colle nostre.

Prima di tutto io osserverò alla Camera, che finora questa unione non è stabilita che in massima. Rimane ancora a fissarsi il punto della congiunzione. Perciò io pregherei la Camera, prima di pronunziare un suo giudizio su questi vantaggi, la pregherei, dico, ad aspettare che siano accertati. Rimane a vedere se l'Austria verrà prontamente o tardi alla fissazione del punto di congiunzione, e quale sarà questo punto. Ad ogni modo io devo anche in questo caso ripetere quello che diceva poc'anzi. Poichè noi abbiamo la sventura di dovere parlare di un paese occupato dall'Austria, come se fosse Austria, di dovere parlare d'Austria mentre parliamo di Lombardia, poichè, dico, siamo in questa dura condizione, economicamente parlando possiamo dire che è altrettanto utile a Milano e alla Lombardia l'aver una strada di congiunzione con Genova, come lo è a Genova l'averla con Milano; Milano e la Lombardia sono il principale mercato del commercio ligure e di Genova, come Genova è il solo porto della Lombardia; quindi ripeto, economicamente parlando, questi vantaggi devono credersi compensati.

Aggiungo poi un'avvertenza riguardo al punto di congiunzione. Io vorrei che questa questione non fosse pregiudicata. Tutti vedono che si tratta dell'avvenire del nostro commercio marittimo (e nell'avvenire del nostro commercio marittimo sta in gran parte forse l'avvenire non solo del Piemonte, ma dell'Italia, per l'importanza che può avere in una lotta possibile e sperabile la nostra marina); trattandosi, dico, di un punto tanto importante, ognuno sarà d'accordo nel ritenere

con me d'interesse generale che la fissazione definitiva della congiunzione delle nostre linee colle linee di Lombardia sia un punto che meriti di essere sottoposto alla sanzione legislativa.

Io quindi inviterò il Ministero a sollecitare questo importantissimo affare, ed a sottoporre il più prontamente possibile al Parlamento gli studi ed i progetti. Io invito il Ministero ad avere presente, nel compilarli, soprattutto l'interesse della nostra marina; veda di non sacrificarli ad altri interessi, ad altre viste che non sieno eminentemente nazionali.

Io vedo che il Governo promette di circondarsi di uomini competenti e di lumi. Ma, o signori, i Governi in queste materie sogliono sempre circondarsi di uomini competenti; tuttavia l'esperienza ci ha dimostrato che malgrado la competenza dei Consigli, i piani adottati non sono sempre quelli che più soddisfanno ai bisogni del paese e alla pubblica opinione. Io potrei ritrarre un argomento nel seno stesso del Ministero; poichè se non fossero stati definitivi i piani delle strade da Alessandria a Valenza, l'onorevole ministro delle finanze non avrebbe certamente consentito, senza combattere lungamente che la strada si facesse su quella direzione; eppure anche in quella occasione sono certo che il Governo si era circondato di uomini competenti.

Nè per verità io trovo strano che così succeda, poichè so benissimo che, come il Governo si circonda di uomini competenti altrettanto facilmente è insidiato e sollecitato da persone che hanno interessi particolari e municipali da fare prevalere, e dai quali non deve essere senza difficoltà il difendersi.

Alcuno dei preopinanti parlando delle nostre strade ferrate ha toccato l'interesse politico connesso alla loro congiunzione colle strade ferrate di Lombardia. Io dirò solo qualche parola su questo punto. Esporrò brevemente, ma francamente alla Camera la mia opinione su questa materia. Io non nego, e l'ho già detto, non nego economicamente i vantaggi di una strada ferrata che congiunga Genova a Milano, ma non attendo dalla strada ferrata lo sviluppo dei sentimenti di fratellanza cui accennava l'onorevole deputato Berruti. Io credo, o signori, che questi sentimenti, consacrati dalla sventura, suggellati dal sangue, sostenuti dalle stesse speranze e dagli stessi desiderii, saranno consolidati dagli stessi principii non solo nella Lombardia, ma in tutte le provincie italiane, e non dissimulo alla Camera che nelle strade ferrate io vedo un pericolo.

Io temo, o signori, che una parte del paese si avvezzi a vedere senz'odio e senza sovvenirsi dei dolori passati, coloro che sono la vera nostra sciagura, tanto politica che economica i nostri oppressori: io temo insomma, che la frequenza e la facilità dei traffichi diminuisca l'amore agli interessi nazionali; e credo che se noi non avremo timore di rimanere per un momento più poveri, per conservare in tutta la loro forza i sentimenti che ci devono stare fissi nel cuore, questa povertà del momento ci servirà siccome mezzo infallibile a raggiungere l'indipendenza e la libertà del paese, e allora, allora solo, saremo padroni di una ricchezza vera e sicura che nessuno ci potrà togliere.

Vengo ora alla parte del trattato la più importante secondo l'opinione del signor ministro, cioè a quella che concerne i vini.

A questo proposito mi permetterà la Camera ch'io faccia un po' di storia, non del paese, ma di una parte del paese.

Alcune provincie, quelle che furono staccate dalla Lombardia in seguito al trattato di Worms, erano state ad essa

unite da parecchi secoli. Per l'abbondanza delle acque de' suoi laghi e dei suoi fiumi, la parte di Lombardia che sta oltre Ticino aveva sulle belle sue pianure steso vaste praterie e risaie: mentre gli abitanti che stanno sulla destra riva del Ticino e del Po avevano ricoperte le loro colline di vigneti. Quest'ultima coltivazione introdotta dopo lunghe cure, e in una convivezza sociale che durava da gran tempo, non poteva essere distratta con un trattato susseguente a quello.

Nel trattato di Worms del 1751, volendosi provvedere alle popolazioni così separate, si inserirono molte stipulazioni, sia per dar facoltà ad una parte degli abitanti della Lombardia di estrarre generi e derrate dalle provincie staccate e viceversa. Lo spirito di quella convenzione si era di non cagionare una perturbazione negl'interessi economici già stabiliti e che si erano consolidati in una data condizione economica, con dati centri di consumazione, in speciali circostanze di produzione che non potevano cangiarsi che difficilmente.

Egli era in quelle condizioni dell'industria agricola che si era stabilito precedentemente il censimento delle provincie, censimento che tuttora vige.

A quelle stipulazioni si ebbe riguardo lungo tempo.

Se non che l'Austria dopo la ristorazione ritornando inopinatamente e tranquillamente in possesso di un più vasto territorio in Italia che prima non aveva, ha dimenticato facilmente lo spirito delle antiche convenzioni. Si dimentica la lettera dei trattati, più facilmente se ne dimentica lo spirito. Dopo un certo volgere di tempo ha aumentato il dazio del vino, e seguì ad aumentarlo gradatamente sino al limite attuale. Poteva questa essere una misura di protezione; ma io penso che più probabilmente e prevalentemente fosse una misura fiscale, imperocchè quando una popolazione è abituata a consumare quei dati generi di vitto e a fare uso di quelle date bevande, percuotendo con un'imposta quei generi di consumo, è quasi certo il Governo di fare entrare nelle casse una somma determinata. Le abitudini lungamente contratte dalle popolazioni non si emettono se non se a poco a poco; e solo a misura che i mezzi pecuniari della classe consumatrice vanno mancando, mancano i consumatori.

Una conseguenza di questa misura fu di impedire, malgrado i miglioramenti dell'agricoltura viticola, alla classe povera e faticante della Lombardia e specialmente a quella che abita le provincie più basse, quasi intieramente l'uso del vino, con danno enorme della sanità, e per altra parte di rovinare quasi interamente il commercio e l'industria vinicola delle provincie staccate. Non fu che a costo di sacrifici che l'industria viticola si potè alquanto sostenere. Ma noi vediamo in quelle provincie anche oggigiorno degli stabilimenti ragguardevoli, i quali mettevano in movimento cospicui capitali, e procacciavano lavoro a molte braccia, i quali ora sono intieramente abbandonati.

A fianco di quegli stabilimenti sorsero solo da poco tempo alcune distillerie; ma se il progresso della civiltà, se lo sviluppo della libertà, se i miglioramenti dell'industria interna, se i provvedimenti legislativi non vengono in soccorso, è certo che l'industria viticola di alcune delle provincie dello Stato può essere ridotta in pessima condizione.

Io vi ho fatto, o signori, questo primo brano di storia non per il piacere di dissotterrare antichi trattati, e per mettere innanzi alla Camera antichi dolori, ma ciò io feci solo per farle presente che anche nella storia nostra il Governo poteva trovare una ragione di giustizia da fare valere onde pre-

tendere dall'Austria un ribasso più forte di quello che ha ottenuto.

Nel 1846, in seguito alla differenza felicemente insorta, l'Austria aumentò d'una sopratassa i nostri vini. Quale fu la conseguenza di quell'atto? Le dogane austriache ne soffrono grandemente ne' loro introiti e null'altro. Io citai questo fatto per dimostrare una verità, per dimostrare cioè che coi rigori, colle eccessive tariffe non si ottiene punto di sopprimere il contrabbando; difatti il risultato di quel provvedimento dell'Austria si fu che le casse delle dogane austriache rimasero vuote, e che il contrabbando si fece sopra una più larga scala.

Questo sa l'Austria, e questo giova a provarci, o signori, ch'essa non può illudersi, e deve vedere che ha un interesse proprio, un interesse vitale a moderare anche la sua tassa sul vino, se vuole che il contrabbando cessi e che le sue finanze non soffrano.

Quanto alla riduzione che si è fatta col trattato, io dico che la questione deve porsi in questi termini: la riduzione attuale del dazio austriaco sul vino è ella tale che possa giovare alla nostra industria vinicola?

Io credo, o signori, che il giovamento è o piccolissimo o nullo. Bisogna distinguere i nostri vini in due principali categorie: quelli che maturano sui colli, che sono distinti per la qualità, che sono atti ad essere trasportati lontano, ma che d'altra parte, sia perchè la vite costa molto, sia perchè la sua vitalità e durata è molto minore e più corta, hanno un minimo nel loro prezzo, sotto il quale non possono discendere. Questo minimo può assegnarsi a lire 20 l'ettolitro. Quindi la riduzione a vantaggio di questi vini essendo in una tale misura che non può eccedere lire 1 20, o vogliasi lire 1 50 l'ettolitro, non può credersi considerevole.

Il signor ministro, facendo il calcolo sulla quantità di vino che noi esportiamo all'estero, e sul guadagno che, secondo lui, ce ne proviene, diceva che noi esportiamo all'estero 120 mila quintali di vino; il che calcolato a tre lire e qualche centesimo per quintale, noi abbiamo, conto netto, 400 mila lire di profitto.

E qui appunto io debbo osservare al signor ministro, che il suo conto era fatto sopra basi molto favorevoli al suo intento. Prima di tutto dirò che io non so capire perchè ci sia una differenza così considerevole tra i dati statistici che aveva il signor ministro e quelli che aveva la Commissione. La Commissione ci dice che la quantità di vino esportata è di 100,000 ettolitri; il signor ministro presenta una cifra ben maggiore. Ma non basta; è di tutta evidenza, è un assioma economico pressochè incontrastabile che il vantaggio del ribasso si divide fra i consumatori ed i produttori, come l'ha osservato l'onorevole deputato Cadorna; ma io dirò di più, io dirò che il ribasso non si divide solo tra il produttore ed il consumatore, ma vi partecipa altresì l'intermediario: e quando i ribassi sono piccoli relativamente al valore delle merci, egli è molto probabile che nella più gran parte dei casi il valore del ribasso non sorte dalla borsa dell'intermediario.

Perchè il ribasso sul vino potesse avere una qualche efficacia a promuovere e favorire la nostra industria viticola, bisognerebbe che potesse applicarsi a quei vini, il costo dei quali è tale da potersi mettere alla portata della maggior parte dei consumatori della Lombardia; allora, egli è evidente, il vantaggio sarebbe veramente considerevole. Noi abbiamo a noi confinanti le quattro provincie lombarde, di Pavia, Como, Lodi e Milano, che in complesso hanno una popolazione di quasi 1,400,000 abitanti; quando il ribasso fosse tale, che noi concorrendo ad un atto ch'è pel Governo au-

striaco dovere di umanità, mettessimo i nostri vini di prezzo inferiore a contatto con quelle popolazioni, noi avremmo un vantaggio rilevante. Ma faccio osservare che il dazio, che ancora attualmente rimane sui vini inferiori, è tale, che talora raggiunge il valore della merce, ed in molti casi varia dal 60 all'80 per 100, il che è ancora un peso tale, che unito alle spese di trasporto ed altrettali rende impossibile che i nostri vini di tal qualità siano portati nella grande consumazione in Lombardia. Ma io debbo fare anche un'altra avvertenza.

Quando si discusse il trattato colla Francia, oltre il ribasso sui vini noi abbiamo fatto un ribasso sugli spiriti.

Io ho già notato che si sono stabiliti nel nostro paese alcuni stabilimenti per distillare, e posso assicurare la Camera che hanno preso una certa importanza, e che questi stabilimenti, specialmente negli anni in cui si ha maggior bisogno di sfogo, negli anni di grande abbondanza sono stati l'unico mezzo con cui i piccoli proprietari hanno potuto realizzare il valore dei loro vini. Ora io domando, perchè il Governo non ha domandato un ribasso anche sugli spiriti?

Un'altra circostanza anche merita di essere osservata, ed è questa, che la condizione speciale del mercato, sul quale i nostri vini devono essere portati, è variata.

Anticamente i nostri vini erano soggetti allo stesso dazio dei vini del Parmigiano, del Piacentino e del Modenese, ma la Camera sa che, in seguito ad un trattato che sta per avere la sua piena esecuzione, l'Austria ha conclusa una lega doganale coi duchi di Modena e di Parma.

Or dunque il Parmigiano, ed il Modenese, che in ispecie abbondano di vini i quali smerciano sui mercati lombardi, non solo fanno concorrenza, ma possono chiudere l'adito ai nostri vini, e quindi il vantaggio prodotto da questo trattato si riduce, ho detto, a poco o nulla in questa parte.

Io non so poi se il Ministero abbia fatto un'avvertenza, per vero accessoria, riguardo al ribasso sul vino, cioè se nel convenire il ribasso sui vini abbia pure patteggiato le solite norme, secondo le quali il dazio dei vini è esteso alle uve, come vediamo dalle tariffe preesistenti.

Credo che 160 parti di uva siano tassate come 100 parti di vino. Sarebbe bene, a mio avviso, che quest'avvertenza fosse spiegata.

Signori, se la parte più importante del trattato non ci arreca, a mio giudizio, un grande vantaggio, io credo che l'altra ce ne arrecherà ancora meno. Tuttavia io confesso che vi ha una stipulazione, alla quale a prima vista ho dovuto attribuire una grande importanza, ed è quella che riguarda l'assicurazione che parve data dal trattato al nostro commercio indiretto. A questo proposito ho sentito ripetere: l'Austria essendosi impegnata a non percuotere con diritti differenziali le provenienze di terra, ha data una garanzia al nostro commercio indiretto; il commercio ligure potrà estendere largamente le sue speculazioni, grandissimo sarà l'incremento della nostra marina, e la prosperità del commercio nazionale ne avrà pure grande incremento.

Ma, io rispondo, o signori, prima di tutto è egli probabile che l'Austria voglia percuotere le provenienze di terra di un dazio differenziale? Ammetto per un momento che sia probabile; ma io dico che l'Austria ruinerebbe l'industria della Lombardia. I principali oggetti, come i cotoni, le pelli, i coloniali, massimamente i coloniali destinati alle raffinerie, per la loro provenienza hanno il loro deposito naturale in Genova. Ripeto che Milano è il mercato di Genova, come Genova è il porto di Lombardia.

Ora quando si percevesse un dazio maggiore sulle provenienze di terra, che cosa ne avverrebbe? Finchè questi ge-

neri non avranno trovata altra via, le manifatture lombarde dovranno pagare le materie prime a più caro prezzo, e pagando le materie prime a più caro prezzo, saranno costrette ad aumentare il prezzo dei prodotti dell'industria; ciò per conseguenza produrrà una grande diminuzione e progressiva nei consumi e una perturbazione nel commercio manifatturiere della Lombardia.

Ma qui non finisce. Diminuita la produzione manufatta e lo spaccio, scema gradatamente l'importazione delle materie prime, quindi l'Austria non tarderà a trovare un danno nelle sue finanze.

Per me, posso credere facilmente che l'Austria voglia rovinare l'industria dei paesi italiani, ma non mi pare possibile che l'Austria voglia adottare una misura da tornare pregiudizievole alle sue finanze. Mi si dirà: ma questo commercio prenderà un'altra via: ma, o signori, se il commercio di questi generi, che per la loro provenienza, come dissi hanno il loro deposito in Genova, deve prendere un'altra via, la spesa di trasporto costerà di più ed avverrà quando dissi, a chi mi rispondesse poi che l'Austria ribasserà i dazi, io replicherò che ribassando i dazi troverà pur sempre una perdita; quindi io ripeto che non posso assolutamente credere che l'Austria nelle sue condizioni politiche attuali, in cui deve mantenere le sue finanze in istato da potere sopportare spese enormi, e tenere in piedi un'armata dispendiosissima colla quale si è ormai questa potenza affatto identificata, nè potendo sussistere altrimenti, io non posso credere, lo ripeto, che essa possa appigliarsi ad una misura, dalla quale le possa derivare un grave danno pecuniario. In una delle stipulazioni del trattato è pure stabilito che l'Austria non potrà aumentare i diritti daziari sopra una determinata e specificata quantità di oggetti descritti in apposita tabella. Anche questo patto sarebbe di utilità vera, se il numero degli oggetti fosse più considerevole che non è. Ma in verità, esaminata la tabella annessa al trattato nella quale sono distinti tutti i capi sui quali l'Austria si obbliga di non imporre maggiori dazi, non ho potuto a meno di vedere che per ben poca cosa, tranne un solo articolo importante, quello delle pelli, sulle quali però il ministro non ha ancora risposto alle osservazioni fatte dall'onorevole Simonetta, che accennava ai danni di una delle nostre più importanti industrie; tranne, dico, le pelli, trovo ben pochi oggetti che abbiano per noi molta importanza. E in ogni modo noi ci assumiamo verso l'Austria un eguale impegno, ma sopra una proporzione ben maggiore.

Anche su questa tabella, annesso A al trattato, io vorrei avere uno schiarimento nell'interesse della Liguria. Nella tariffa austriaca sono interamente variate le denominazioni che erano in uso nella tariffa antica; ora in questa tabella annessa al trattato la nomenclatura è anche variata, e non s'accorda nè colla tariffa vecchia, nè colla nuova. Io trovo la parola *frutta* nella tariffa nuova, poi trovo che le frutta si distinguono secondo le diverse qualità, fra le quali, se non erro, le frutta meridionali, le quali hanno un dazio presso a poco eguale all'antico; domando quindi alla Commissione ed al Ministero, se nella denominazione adoperata nella tabella si comprendono anche le frutta qualificate come meridionali, quali sarebbero gli aranci, perchè, qualora non fossero comprese, l'Austria, oltre all'aumento fatto sugli olii, oltre la facoltà che si è riservata di aumentare anche più, potrebbe anche aumentarli su altri generi della riviera, e ciò a vantaggio forse del commercio del regno di Napoli.

Signori, io credo di avere annoverato tutte quelle stipulazioni le quali mi parve contenessero alcun vantaggio per noi; la mia conclusione si è, che i vantaggi o si compensano, o

sono ben poca cosa. Vengo ora alla parte dei vantaggi da noi concessi all'Austria. Per vedere quali siano i vantaggi da noi concessi all'Austria non abbiamo che ad esaminare le lunghe filze di denominazioni che stanno annesse ai trattati che noi abbiamo conchiuso colle varie potenze dell'Europa; questi vantaggi, o signori, sia per la quantità degli articoli, sia per l'importanza delle riduzioni, sono di gran lunga maggiori di quelli che l'Austria concede a noi.

Vi è un articolo, il 18, dove facendosi una differenza con tutto quanto si è praticato nei trattati precedenti, si stabilisce che dei ribassi di tariffa che noi faremo a qualsiasi potenza, e reciprocamente dei ribassi che sarà l'Austria per fare, saranno chiamate a parteciparne le parti contraenti gratuitamente senza corrispettivo.

Se il ministro avesse pattuito un patto simile con una delle potenze dell'Occidente, colla Francia, col Belgio, tacendo dell'Inghilterra, dove, o signori, possiamo avere la speranza che il progresso della civiltà farà cessare il sistema protettore, io mi sarei capacitato della ragionevolezza del suo operato. Avrei anche creduto ragionevole il procedimento, se il Governo avesse adottato in massima e come provvedimento legislativo una tariffa su quelle basi; avrei detto: è un grande sistema, è la prova di un grande esperimento; ma, o signori, che si sia voluto adottare eccezionalmente questo favore per una potenza, la quale, specialmente alle parti orientali del suo impero, ha popolazioni le quali hanno da fare ancora una sì lunga strada sul cammino industriale, e quindi molto probabilmente saranno dal suo Governo tenuti sotto il sistema protettore, io dico che essersi questa stipulazione intesa coll'Austria, e solamente coll'Austria, è quello ch'io non so veramente spiegarmi.

Esposte queste brevi osservazioni sul trattato, ora dirò qualche cosa circa la convenzione, la quale, secondo l'onorevole ministro, è la parte più spinosa della questione, ed è sicuramente la più importante.

Prima di tutto osserverò che, se il Ministero sapeva che l'Austria non avrebbe stipulato il trattato di commercio, senza ottenere ad un tempo stipulata la convenzione repressiva del contrabbando, mi pare che nei negoziati era molto più facile ottenere buone condizioni dall'Austria, se lo stesso negoziatore avesse potuto da un lato trattare la convenzione relativa al contrabbando, dall'altro il trattato di commercio.

Egli è evidente che il negoziatore si sarebbe potuto valere del trattato per modificare la convenzione, e vedendo il desiderio dell'Austria per ottenere quella, ne avrebbe profittato per fare migliore il trattato.

Il Ministero ha nella risposta cercato di dimostrare che la convenzione non è punto contraria ai vigenti trattati: io credo che il ministro delle finanze, per quanto abbia abilmente condotto il suo ragionamento, non è punto riuscito alla dimostrazione che si proponeva.

Io comincerò dal citare testualmente alcune disposizioni dei trattati, onde fissare ben chiaramente il concetto della neutralità del lago Maggiore, del Ticino e del Po, quale i trattati la stabiliscono.

Comincerò dal citare la disposizione testuale del trattato di Worms.

In esso, all'articolo 4, dopo essersi stabilito che una linea attraversante una metà del lago e dei fiumi Ticino e Po sarebbe stata la linea territoriale, questa stessa stipulazione è implicitamente modificata dalla disposizione che segue, sulla quale chiamo l'attenzione della Camera.

Quest'articolo è così concepito:

« La susdite division des cours des rivières n'empêchera pas que la navigation ne reste libre, ainsi qu'elle doit le rester

aux sujets des deux souverains dans toute la largeur des dites rivières, avec la liberté de passer de part et d'autre pour le tirage des bateaux qu'on fait remonter: les dits rivages devant néanmoins appartenir tant pour la propriété que pour tous autres égards aux souverains respectivement d'une part et de l'autre... »

Bene vede la Camera quali siano le disposizioni chiare e precise di questo trattato.

Esso vuole che tutta la larghezza delle acque sia un'area neutrale su cui la navigazione debb'essere perfettamente libera. La sorveglianza, come la proprietà, si sarebbe esercitata sulla riva.

Ora una disposizione così chiara ed esplicita dimostra che ogni ingerenza che si praticasse sulle acque del lago, ogni ostacolo alla navigazione era contraria alla volontà dei contraenti.

Il ministro ha detto in proposito che quel trattato era stipulato dall'Austria e dal Piemonte, e che l'Austria e il Piemonte lo potevano revocare.

Il trattato di Worms, se non erro, fu concluso anche col'intervento dell'Inghilterra. (No! no!) Non ne sono certo, ma lo credo. Ad ogni modo, vediamo i trattati posteriori. Nel trattato del 1851, come nel trattato di Vienna, non si fece che chiarire le disposizioni precedenti, e regolare l'esercizio di questo diritto che era stato consacrato in un primo trattato.

Nel trattato del 1851, è detto:

« La navigazione del lago Maggiore rimarrà intieramente esente da ogni e qualunque imposizione ed esazione di dazio e di transito, tanto dall'una che dall'altra parte, con dichiarazione che quand'anche, o a cagione di venti contrari, o per qualche altro accidente simile dovessero le mercanzie e robe approdare a parte diversa dalla loro destinazione, o trattarsi e scaricarsi per qualche giorno nell'una o nell'altra giurisdizione a motivo di risarcire a mutare la nave, o di attendere il rilievo della condotta, siano ciò non ostante considerate di transito, purchè in detti casi, a scanso d'ogni frode, facciasi prontamente alla più vicina porta delle rispettive gabelle la giusta notificazione delle mercanzie o robe, e della loro destinazione, la quale notificazione dovrà riceversi gratis. »

Vede la Camera che da questa disposizione risulta esplicitamente che la circolazione della navigazione era intieramente libera, poichè era libera l'approdazione a qualunque parte delle rive stesse.

Una disposizione posteriore conferma anche maggiormente

quanto io diceva, e questa disposizione riguarda quella parte del Ticino che è compresa fra un'isola che l'Austria si era riservata nel trattato di Worms, e la riva dello stesso fiume verso Pavia.

Questa disposizione è la seguente:

« Le barche procedenti dagli Stati di S. M. sarda o a quelli destinate, che a tenore dei trattati devono avere la libera comunicazione nel fiume Ticino dirimpetto a Pavia, senza che possano essere trattenuate, visitate, ed assoggettate al pagamento di alcun diritto in detto sito, continueranno a godere l'intiera pattuita loro esenzione, ben inteso che dette barche debbano ad ogni richiesta produrre il ricapito comprovante la loro partenza dagli Stati di S. M. sarda, o la loro destinazione agli Stati medesimi. »

Vede la Camera come siano chiare queste disposizioni. Non meno esplicite sono quelle che sono contenute nel trattato di Vienna:

« Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par les dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. »

Vede adunque la Camera che in tutti questi trattati consecutivamente è sempre stata ritenuta la stessa idea, che cioè le acque dovessero essere considerate neutrali, che le barche non potessero essere visitate, e la sorveglianza non dovesse essere fatta che sulle rive.

Voci. A domani!

DEPRETIS. Avrei ancora da parlare per qualche tempo, e siccome l'ora è tarda, se la Camera intende che la discussione si rimandi a domani, io terminerò domani il mio discorso.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Continuerà domani il suo discorso.

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del trattato di commercio, e della convenzione sul contrabbando coll'Austria;

2° Discussione del bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria.